

Capitolo 2

Le leggi

In questo capitolo presenteremo le leggi e la giurisprudenza in materia di prostituzione secondo la seguente suddivisione: dopo una premessa che riguarda la rubricazione di questi reati, si parlerà per ciascun paese delle leggi che fanno riferimento alla prostituzione o al suo sfruttamento e dei reati previsti così come vengono configurati nelle sentenze, includendo, in questa prima parte, le motivazioni per le riforme avvenute nel corso degli anni Novanta e l'individuazione degli attori che le hanno propuginate; nella seconda parte presenteremo invece una comparazione tra i paesi dei reati e delle pene ricorrendo a una personificazione dei reati nelle diverse figure le cui azioni sono proibite; nella presentazione di queste figure utilizzeremo due tipi di tavole sinottiche.

La rassegna delle norme in vigore ci permetterà alla fine del capitolo la verifica dell'appartenenza degli stati ai diversi modelli sul piano dell'autorappresentazione per tracciare più precisamente i confini legali dell'atto di prostituzione, dal momento che in tutti i modelli, tranne che nella depenalizzazione, vanno molto oltre la repressione del solo sfruttamento. La verifica avverrà con una ri-operazionalizzazione delle due dimensioni individuate per tradurre in termini di norme di legge i principi impiegati nella tipologia presentata ai §§ 1.2. e 1.4. (la considerazione morale della prostituzione, la considerazione morale della prostituta e la presenza di uno spazio di legalità per l'atto di prostituzione). Ciò che si otterrà sarà uno schema che descrive la classificazione degli stati sul piano legale, per poi procedere nel capitolo 3 alla descrizione delle politiche concretamente implementate in tale quadro legale.

2.1. I reati e gli illeciti

L'originaria matrice comune cristiana di condanna della prostituzione come vizio e peccato, che si è tradotta nel linguaggio giuridico nel concetto di "attentato ai buoni costumi", è ancora presente: la metà degli stati fa riferimento alla moralità pubblica o al buon costume nella catalogazione di questi reati, anche se in alcuni di essi, i titoli sono stati modificati a partire dagli anni Settanta: si tratta ora di "Reati contro la persona" in Germania e Spagna, e genericamente di "Reati sessuali" in Svezia.

Austria	Reati contro la moralità
Danimarca	Reati contro la morale sessuale
Francia	Reati contro la dignità della persona
Germania	Reati contro la autodeterminazione sessuale (codice penale) Reati contro la libertà personale ed economica (giurisprudenza per lo sfruttamento)
Italia	Reati contro la moralità pubblica e il buon costume
Inghilterra	Reati contro l'ordine pubblico, il buon costume e l'interesse generale
Scozia	Reati contro l'ordine pubblico e la decenza
Irlanda	Reati sessuali
Olanda	Reati contro i [buoni] costumi
Spagna	Reati contro la libertà sessuale, sezione dei reati relativi alla prostituzione
Svezia	Reati sessuali

Rubricazione dei reati legati alla prostituzione

Fonte: Leggi, codici penali e commentari

In Germania il mutamento di denominazione da "Reati contro la moralità" a "Reati contro l'autodeterminazione sessuale" è avvenuto nel 1973, mentre lo sfruttamento è oggi definito dalla

giurisprudenza come un reato contro la libertà personale ed economica. La Spagna ha dichiaratamente seguito l'esempio tedesco rubricando lo sfruttamento della prostituzione tra i "Reati contro la libertà sessuale" mentre prima erano classificati come "Reati contro il pudore". La Svezia ha cambiato la categoria in "Reati sessuali" nel 1984 al posto della vecchia denominazione di "Reati contro la morale". Gli altri paesi fanno invece ricorso a categorie morali, compresa la Francia che utilizza il concetto di "Reati contro la dignità della persona" ispirandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

In Italia, in conseguenza della rubricazione tra i "Reati contro la moralità pubblica e il buon costume", la prostituta rappresenta un mero "soggetto passivo" del reato di sfruttamento e di tutti gli altri previsti dalla legge Merlin, quindi non può costituirsi parte civile contro chi l'ha sfruttata:

A riguardo del reato di sfruttamento è opportuno precisare che l'interesse tutelato è ancora una volta rappresentato dalla moralità pubblica e dal buon costume, con riferimento al pubblico pudore [...]. La norma in esame non ha quindi come scopo di tutela un interesse privato della persona che si prostituisce, che anzi si presume consenziente al comportamento del soggetto attivo, ma l'interesse della collettività al mantenimento del buon costume e della pubblica moralità, prescindendo dall'interesse patrimoniale della prostituta. [...] Non sarebbe quindi legittimo parlare di ragioni di tutela facenti capo alla singola personalità della meretrice, né tanto meno, in modo più specifico, ai suoi diritti di natura patrimoniale; definisce invece la prostituta soggetto passivo del reato, distinguendola dalla persona offesa, in quanto la norma in commento non tutela un suo interesse privato patrimoniale (Crespi *et al.* 1999, 1459).

Nella formulazione verbale dei reati legati alla prostituzione si possono ravvisare alcune somiglianze tra codici penali: tra quelli di Gran Bretagna e Irlanda (che utilizza anche la giurisprudenza inglese) da una parte e dall'altra tra quelli dei paesi cattolici del Sud Europa: Italia, Francia e Spagna prima della riforma del 1995.

Il grado di precisione dei singoli codici è diverso, questo sia per tradizione culturale (sono molto più brevi quelli dei paesi scandinavi, le leggi anglosassoni descrivono con minuziosa precisione i casi possibili, quasi imitando la giurisprudenza della *common law*, e ancora più dettagliati sono quello francese e italiano, che prevedono il maggior numero di reati), sia invece per la scelta di attribuire rilevanza penale a casi particolari del reato in questione, per esempio la specificazione del sesso di chi commette il reato (in Inghilterra).

Procederemo ora alla descrizione dei reati nei singoli paesi, seguendo uno schema che va dalla presentazione dei principi generali cui si ispira la legislazione, con accenni agli schieramenti e alle argomentazioni del dibattito politico che forniscano soprattutto elementi sui processi di riforma avvenuti negli anni Novanta, per passare quindi agli articoli delle leggi penali nazionali a proposito di sfruttamento, favoreggiamento e simili, poi dei reati specifici che riguardano la prostituzione al chiuso e infine quelli della prostituzione all'aperto. Seguiranno, eventualmente, gli altri articoli di leggi "collaterali", come quelle sulla sanità, sulla pubblicità, sulla presenza delle prostitute in luoghi pubblici, per arrivare alla descrizione delle specifiche leggi regionali (qualora ve ne siano) e concludere con la considerazione della prostituzione dal punto di vista fiscale, del risarcimento danni o di altre questioni di diritto civile, come la validità del contratto di prostituzione.

2.1.1. Italia

L'Italia ha aderito alla Convenzione abolizionista del 1949 con la legge 1173/1966, ma i contenuti di questa versione "dura" dell'abolizionismo erano già stati adottati nel 1958 con l'approvazione della legge "Merlin", il cui titolo completo è "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui" (L. 75/1958). Fu approvata nel 1958 dopo una decina di anni di campagne parlamentari condotte dalla socialista Lina Merlin, con i voti di Psi,

Pci, dei Repubblicani e della maggior parte della Dc, mentre erano contrari monarchici, Msi, Pli e partito d'Unità Socialista (Pitch 1986).

La legge Merlin abolì i registri cui le prostitute erano iscritte, le restrizioni alla loro libertà di movimento (il divieto di uscire dal territorio comunale, di frequentare i locali pubblici, di affacciarsi alle finestre delle "case chiuse"), l'obbligatorietà delle visite ginecologiche quindicinali, di cui alcune fonti sottolineano, oltre alla loro iniquità per la mancanza di controlli sui clienti, la superficialità e inefficacia (Beretta Anguissola 1987), e le stesse case di tolleranza (Canosa 1981, Macrelli 1981 e Gibson 1995). Lo scopo era di far cessare la segregazione e lo sfruttamento delle ragazze che lavoravano nei bordelli autorizzati dallo stato, l'unica forma legale di esercizio della prostituzione (per una descrizione delle condizioni di vita nelle case chiuse vedi Merlin e Barberis 1955).

Un altro punto importante della legge Merlin è il divieto di registrazione delle prostitute, che non può avvenire neppure per motivi sanitari:

L'abolizione della prostituzione autorizzata e regolamentata nasceva infatti dal riconoscimento in essa di una violazione della libertà individuale e della dignità umana incompatibile con gli artt. 32 e 41 della Costituzione, in particolare, sotto il profilo dell'obbligo di trattamento sanitario, che sembrò violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, così come l'attività economica privata incentrata sulla prostituzione fu giudicata lesiva della libertà e dignità umana (Crespi *et al.* 1443).

La seconda parte della legge prevedeva la fondazione di istituti di riabilitazione, che ora non sono più attivi, e l'istituzione di un corpo speciale femminile, questo mai avviato, che avrebbe dovuto sostituire la Buoncortume.

La legge Merlin è tuttora in vigore e ha subito cambiamenti poco essenziali, come l'introduzione nel 1975 di aggravanti se il fatto viene commesso ai danni di persona tossicodipendente e nel 1992 ai danni di persona affetta da handicap, mentre nel 1998 si è avuto un inasprimento delle pene per il reato di tratta, di cui parleremo più estesamente tra poco. La prostituzione risulta circondata da una serie di divieti tesi a consentirne l'esercizio solo in forma individuale, non organizzata, conformemente ai principi abolizionisti nella versione più radicale.

Vi è una disputa tra gli esperti di diritto se la legge Merlin preveda un unico reato con diverse fattispecie, il reato di sfruttamento, oppure se i reati previsti dai commi dei suoi articoli siano plurimi. In ogni caso la pena prevista è unica, e ciò ha attirato forti critiche:

Si è a tale proposito sottolineato come la nuova legge attui un inaccettabile livellamento *quoad poenam* tra fatti di diversa entità e gravità, impedendo così l'attuazione di un principio fondamentale, quello di proporzionalità, attraverso una pena edittale graduata alla gravità dell'illecito. L'art. 3 infatti realizza un livellamento delle pene nei confronti di diverse fattispecie, di ben differente gravità e pericolosità, disciplinando ben otto figure criminose fra loro distinte e autonome (Crespi *et al.* 1999, 1443).

La legge punisce lo sfruttamento, sia puramente economico, sia attuato con violenza, minaccia o inganno, che ne rappresentano delle aggravanti. Allo stesso modo punisce il favoreggiamento, il reclutamento, l'agevolazione e l'induzione alla prostituzione. Quest'ultimo reato secondo la lettera della legge è previsto solamente nei confronti di donne.

Così la Cassazione ha amplissimamente definito lo sfruttamento (Cass. 15-11-1983, sentenza Iachini):

Il delitto di sfruttamento della prostituzione si configura con l'accettazione da parte dell'agente di ciò che la prostituta si procura facendo commercio del suo corpo, così, ottenendo utilità moralmente e giuridicamente illegittime (ospitalità, vestiario, vitto, doni o altro); non si richiede una condizione di vita parassitaria, nel senso di una totale dipendenza economica dall'attività illegittima della prostituta, ma è sufficiente che singoli beni vengano

utilizzati con la consapevolezza che provengono da guadagni ottenuti dall'esercizio della prostituzione.

Con il nome di favoreggiamento è perseguibile, sempre nelle parole della Cassazione:

ogni interposizione personale diretta a procurare in qualsiasi modo condizioni favorevoli all'esercizio del meretricio, senza che abbia rilevanza il movente che determina la condotta, non essendo richiesto né il fine di servire l'altrui libidine, né il fine di lucro (Cass., 24-04-1991, sentenza Emanuele, sulla condanna di un affittacamere).

Si condannano una serie di figure che, se aiutano la prostituta nello svolgimento del suo lavoro, non ne traggono alcun vantaggio, né sproporzionato, come nel concetto di sfruttamento, né proporzionato: sono state condannate persone che mettono a disposizione la propria casa, chi ha accompagnato, anche a piedi, la prostituta sul luogo in cui lavora, gli albergatori che vendono profilattici. Non è stata considerata punibile invece una prostituta che aveva contrattato con un cliente la prestazione per conto di una collega (Cass., 16.10.98, sentenza Abella).

E il commento di Crespi al codice penale nomina altre circostanze in cui si è ravvisato il favoreggiamento:

Sono stati ritenuti comportamenti in grado di realizzare la condotta di favoreggiamento di cui al n. 8 l'accompagnamento non occasionale, il rilevamento dei luoghi dei convegni, lo svolgimento di opera di sorveglianza o di intervento in aiuto della donna, il pagamento delle inserzioni sul giornale o il consentire di cambiarsi gli abiti all'interno della propria vettura, ovvero l'attività dei portieri d'albergo o di pensione che in qualsiasi modo agevolino l'incontro di persone che si prostituiscono con occasionali clienti o, infine, il fornire i locali, come nel caso del datore di lavoro che permette o tollera che la propria domestica utilizzi la stanza assegnatale per esercitare la prostituzione, sia pure nelle ore libere, ovvero ancora nel senso di mettere a disposizione di due omosessuali, di cui uno si concede per denaro, la propria abitazione, a nulla rilevando che al convegno partecipi lo stesso proprietario; tale partecipazione, invero, non fa venir meno l'aiuto concesso alla persona ospitata, ma anzi lo rafforza facilitandone l'esercizio del mestiere ed allargandolo ad un cerchio di clienti comprendente anche quelli che tale forma di convegno a tre siano indotti a preferire (Crespi *et al.* 1999, 1456).

Persino il mantenimento di un marito "impossidente ed in stato di bisogno" non può essere considerato un adempimento degli obblighi coniugali da parte della prostituta ma ricade nella fattispecie di sfruttamento: "non sussiste il dedotto contrasto con gli art. 3 e 29 Cost. perché le stesse ragioni morali e sociali su cui è fondato il dovere di reciproca assistenza dei coniugi vietano di collegare a un rapporto penalmente illecito l'obbligo delle correlative prestazioni" (Cass., 21-05-1985, sentenza Bellucci). Così si sancisce anche quello che i francesi chiamano "prossenetismo per coabitazione", come si evince anche dalla sentenza Murgia (Cass. 17-07-1987): "In caso di convivenza more uxorio con donna prostituta, il convivente è responsabile del reato di sfruttamento dell'altrui prostituzione allorquando sia a conoscenza della provenienza dalla prostituzione della convivente delle somme da costei erogate per il sostentamento dell'uomo."

Così il commento di Crespi a questo proposito (*et al.* 1999, 1466):

La Cassazione ha inoltre respinto, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della norma in esame [lenocinio familiare] e di quella contenuta nell'art. 3 n. 8, in relazione agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui prevedono che in costanza di matrimonio costituisca reato la dazione di denaro da parte della moglie, prostituta abituale, al marito impossidente e bisognoso, nonostante si tratti di adempimento di obblighi coniugali. Infatti, in virtù del principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, non può ammettersi che un marito possa impunemente indurre alla prostituzione la propria moglie o sfruttare la di lei prostituzione.

Rimane controverso se sussista il reato di sfruttamento quando le prestazioni al coniuge siano imposte per legge in quanto obblighi di assistenza al prossimo congiunto indigente e inabile al lavoro (Crespi *et al.* 1999, 1461).

E' previsto il reato di tratta di esseri umani: viene punito chi induce a trasferirsi per esercitare la prostituzione, sia attraversando confini statali sia all'interno di uno stato. La costrizione alla prostituzione ricade anche nel caso previsto dalla legge contro la violenza sessuale (L. 66/1996), il cui art. 3 punisce chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali, e in casi particolarmente gravi è stato talvolta utilizzato un articolo del codice penale che era caduto in disuso, quello che sancisce il reato di riduzione in schiavitù: il 6.7.96 la Corte d'assise di Rimini ha condannato 5 *madame* nigeriane per aver tenuto numerose ragazze loro conterrane in condizione analoga alla schiavitù (vedi anche sentenza Osmanovic, Cass. Sezioni unite penali, 20-11-1996, e la sentenza n. 261 del 19.1.97, emessa sempre della Corte di Cassazione, sezioni unite penali). Tuttavia l'articolo che riguarda la schiavitù parla di riduzione degli spazi di autonomia di una persona tanto da renderla simile a una cosa, una situazione di difficile applicazione al caso di chi, esercitando in strada, non utilizza la possibilità di chiedere aiuto a chi incontra.

Chiudendo i bordelli si è voluto anche impedire ogni altra forma di prostituzione al chiuso: è stata proibita la proprietà, la locazione e l'esercizio di case di prostituzione, ed è anche fatto divieto ai titolari e gestori di esercizi pubblici di tollerare la presenza di persone che si danno alla prostituzione nei loro locali.

Sulla prostituzione esercitata al chiuso la giurisprudenza è contraddittoria. Il locatore di stanze o appartamenti è punibile: "Costituisce favoreggiamento dell'altrui prostituzione il mettere a disposizione di una prostituta, ancorché a titolo di locazione, un appartamento quando ciò costituisca attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione (fattispecie relativa ad immobile sito in via ove notoriamente vi erano case per la prostituzione)" (Cass. [ord.], sez. III, 05-10-1994, sentenza Napolitano). Vi è un'interpretazione che rende non più punibile l'albergatore che affitta le stanze a prostitute, mantenendo il divieto invece per i locatari di appartamenti (Cass., sez. III, 03-05-1991, sentenza Tebaldi), ma sia prima che dopo questa sentenza vi sono stati pronunciamenti che confermano la punibilità degli albergatori: "Commette il delitto di favoreggiamento l'albergatore che dia ospitalità per breve tempo e più volte al giorno ad una o più donne accompagnate da uomini diversi, quando sia evidente che le stesse svolgano attività sessuale retribuita" (Cass. [ord.], sez. III, 08-07-1996, sentenza Salerno, vedi anche Cass., 04-11-1987, sentenza Verderosa).

Non vi sono particolari poteri di polizia sui luoghi in cui si esercita la prostituzione, dunque la violazione di domicilio si configura anche nei confronti di questi locali: "E' luogo tutelato dall'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) anche la casa nella quale una persona si prostituisce, poiché non cessa di essere una privata dimora, tanto più in quanto, abolita la regolamentazione della prostituzione, il solo esercizio di essa costituisce un'attività lecita anche se moralmente riprovevole" (Cass., 28-10-1986, sentenza Gentile).

Altri reati previsti dalla legge Merlin che restringono lo spazio di attività della prostituzione sono l'adescamento e il compiere atti di lenocinio anche attraverso la stampa, con sporadici casi di azione legale, per esempio il 25.6.96 sono stati rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica di Roma il direttore del quotidiano *Il tempo* e il direttore della società che ne gestisce la pubblicità per aver pubblicato annunci di prostitute.

Quanto all'adescamento, è in realtà ambiguo se si possano definire i comportamenti sanciti dalla legge come adescamento attivo o non siano piuttosto da collocare nella categoria delle molestie sessuali e degli atti osceni, dal momento che si vuole colpire coloro che "in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto" e coloro che "seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio in modo scandaloso o molesto".

Nonostante che nella legge, proprio per la sua ispirazione abolizionista, non ci sia nessuna sanzione prevista per la prostituta, secondo la legge di polizia 1423/1956 era possibile che esse fossero dichiarate "criminali abituali" e soggette al foglio di via se esercitavano in un comune diverso da quello di residenza. Questa misura è stata depenalizzata e sostituita con una multa alla fine degli anni '80. Una sentenza di alcuni anni prima (che abbiamo parzialmente citato nell'introduzione) ne aveva già affermato il decadimento:

Non commette la contravvenzione di cui all'art. 2, 2° comma, l. n. 1423/56, per illegittimità del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la prostituta che contravviene al divieto di recarsi nel comune ove essa è solita prostituirsi poiché è da escludere alla stregua dell'attuale comune sentire che l'attività della prostituta sia contraria alla morale pubblica ed al buon costume e, come tale, rilevante, in forza del combinato disposto dagli art. 1, n. 5, e 2 l. n. 1423/56, ai fini dell'applicazione del provvedimento di rimpatrio obbligatorio (Pretura di Bari, 28-11-1986, sentenza Bottalico).

Le riforme recenti hanno riguardato solo la tratta e la prostituzione minorile inasprendo le pene già previste. La legge sulle "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" (L. 269/1998) ha introdotto la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 10 milioni per i clienti di minori di 16 anni, mentre la legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (L. 40/1998) contiene norme contro l'immigrazione clandestina. Anch'esse inaspriscono le pene per il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione (art. 10). Questa nuova legge sull'immigrazione ha migliorato la condizione di chi denuncia i trafficanti: era già possibile usufruire di uno speciale permesso di soggiorno di un anno per motivi di giustizia per tutti gli immigrati extracomunitari che collaborassero per contrastare l'attività dei gruppi criminali dediti all'organizzazione e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, ma ora sono previsti permessi a carattere umanitario per le vittime di traffico, a condizione che frequentino speciali corsi di riqualificazione professionale gestiti da ONG. Sono concessi dalla stessa legge finanziamenti pubblici a "soggetti diversi da quelli istituzionali" per l'attivazione di questi percorsi di uscita dalla prostituzione.

Il risarcimento dei danni subiti da una prostituta viene liquidato non in ragione della perdita di reddito derivante dalla sua effettiva attività (a causa del suo non riconoscimento come professione dal momento che i contratti di prostituzione sono contrari al buon costume), ma collocando la donna nella categoria delle casalinghe (Cass. Civ, sez., III, sentenza 04927 del 01/08/1986).¹

Non vi è nessun obbligo di pagare le tasse sui proventi della prostituzione.

Il contratto di prostituzione è invalidato per la sua contrarietà ai buoni costumi.

2.1.2. Austria

L'Austria è l'unico tra questi paesi a non aver mai adottato leggi abolizioniste. Il regolamentarismo austriaco nella sua forma attuale è nato dopo il 1973, con l'abrogazione da parte della Corte Costituzionale della legge sul vagabondaggio del 1885, che poneva le prostitute sotto la

¹ "Poiché la prostituzione è attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo, il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente con la conseguenza che l'impedimento o la riduzione di tale attività, a seguito di invalidità temporanea della prostituta stessa sofferta per fatto illecito del tezo, non costituisce danno risarcibile (alla luce del principio sopra enunciato, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito il quale aveva commisurato il risarcimento al reddito medio di una casalinga (Cass. Civ., sez., III, sentenza 04927 del 01/08/1986).

sorveglianza della polizia (Toth 1997). Questa sentenza ha conferito ai *Länder* la facoltà di regolare la materia. Anche i comuni hanno, talvolta, introdotto modifiche nel quadro regionale.

Subito dopo il verdetto di incostituzionalità, i *Länder*, che erano per la maggior parte governati dai conservatori, temettero che i socialisti della SPÖ al governo nazionale facessero passare una legge sulla prostituzione che stabilisse un quadro permissivo, e quindi si affrettarono ad approvare le proprie: i regolamenti di Niederösterreich, Salisburgo, Stiria e Voralberg datano infatti dagli anni Settanta. Invece il governo centrale non si mosse, e nemmeno le amministrazioni locali a guida socialista: Vienna approvò la sua legge sulla prostituzione solo nel 1984 (Toth 1997).

Il codice penale si limita a punire lo sfruttamento e il reclutamento per la prostituzione, ai *Länder* viene lasciata la facoltà di approvare regolamenti che stabiliscano le condizioni per permettere che si svolga la prostituzione al chiuso o le norme particolari per autorizzare a esercitare in strada. Prima di esaminare le leggi dei diversi Länder, piuttosto diverse tra loro, cominciamo da quelle approvate a livello nazionale.

Lo sfruttamento della prostituzione (*Zuhälterei*) è colpito dall'art. 216 del codice penale. Così la giurisprudenza ne ha stabilito i confini: non si tratta semplicemente di trarre un vantaggio dai guadagni della donna, ma di trarne un vantaggio ingiusto. "Sfruttare" va inteso come il dare nulla o molto poco in cambio del denaro della prostituta. Nell'articolo si usano due forme diverse del verbo "sfruttare", *ausnützen* e *ausbeuten*. *Ausnützen* va inteso nel senso di non corrispondere nessuna controprestazione, o una controprestazione sproporzionatamente piccola, mentre *ausbeuten* ha un significato più grave, che include l'andare contro gli interessi vitali della persona, e comprende il senso del verbo italiano "abusare" (Foregger e Serini 1988).

L'articolo 215 del codice penale estende la condanna ai reclutatori reprimendo la promozione della prostituzione. La giurisprudenza ha introdotto una restrizione: i reclutatori sono perseguiti solo se cambiano completamente lo stile di vita di una donna facendola diventare qualcosa di analogo alla *common prostitute* (prostituta notoria) della Gran Bretagna: promuovere la prostituzione "significa qualcosa in più che consigliare a una donna di entrare nella prostituzione o richiederle di farlo: deve piuttosto essere stata persuasa e aiutata attivamente con l'intenzione di trasformare tutta la sua vita in quella di una prostituta" (Bundesministerin für Frauen 1997, 53).

E' sancita anche la cosiddetta *dirigierende Zuhälterei*, il lenocinio direttivo, cioè "prescrivere le condizioni dell'esercizio della prostituzione". La giustificazione di tale norma è garantire l'indipendenza delle persone che si prostituiscono.

E' proibita anche la tratta o traffico, che la legge descrive nel modo seguente: "procurare a una persona, anche se già dedita alla prostituzione, rapporti di prostituzione in un altro stato che non quello del quale possiede la cittadinanza o in cui soggiorna abitualmente, oppure ingaggiarla a questo scopo". Dalla lettera della legge appare che il traffico è punibile anche se avviene con il consenso dei migranti, però la giurisprudenza su questo punto ha emesso sentenze contraddittorie (Bundesministerin für Frauen 1997).

Le vittime di tratta, in quanto straniere irregolari, vengono rimandate nel paese di origine e non sono previste misure particolari per permettere loro di rimanere sul territorio austriaco, nemmeno allo scopo di testimoniare contro i loro sfruttatori.

La legge sulla residenza del 1993 ha cambiato la situazione delle migranti che desiderino registrarsi come prostitute: prima del 1993 potevano farlo facilmente poiché il permesso di residenza non era un prerequisito per quello di lavoro, invece dopo quella data si è resa necessaria la residenza in Austria. Così sono i visti per artista o ballerina ed essere usati sempre di più dalle straniere che si prostituiscono.

Anche in Austria vi è un articolo di legge non neutrale dal punto di vista del genere: quello che vieta la prostituzione omosessuale maschile e anche il semplice tentativo di trovare dei clienti da parte di uomini.

A livello federale oltre al codice penale sono in vigore disposizioni a carattere sanitario: la Legge sulle malattie veneree (StGB 1945/152) che rende obbligatori i controlli settimanali per le

prostitute, e la Legge sull'Aids (BGBl 1993/728), che prevede che esse debbano sottoporsi al test per rintracciare l'Hiv almeno ogni 3 mesi.

Il ministero degli Affari Sociali nel 1997 ha preso l'iniziativa per permettere l'iscrizione alle assicurazioni sociali delle prostitute, che ora possono pagare i contributi per avere la copertura in caso di malattia e la pensione. La norma è entrata in vigore dall'inizio del 1998.

Vediamo ora la normativa a livello provinciale: configurano un sistema restrittivo i regolamenti delle province occidentali dell'Austria, Oberösterreich, Salisburgo, Carinzia, Voralberg e Tirolo, e inoltre della città di Graz, capoluogo della Stiria, che come si è detto sono entrati in vigore alla fine degli anni '70 (eccetto quello della Carinzia, datato 1990). La prostituzione è generalmente proibita, eccetto se esercitata in locali che soddisfino determinate caratteristiche, certificate da una licenza, di sicurezza e discrezione (ingresso separato, nessuna insegna pubblicitaria). In genere il permesso viene rilasciato solo a persone fisiche e non giuridiche. Nel Voralberg le norme per l'autorizzazione dei locali sono talmente restrittive che non ne è stato approvato nessuno, e la prostituzione di strada nemmeno è permessa. Nel Tirolo è fatto divieto a chiunque non sia un cliente di entrare nei bordelli. Invece le province orientali (Vienna, Niederösterreich e Burgenland) a metà degli anni '80 hanno stabilito un sistema di regolazione più ampio, che proibisce la prostituzione solo nel caso in cui siano coinvolte persone che hanno bisogno di speciale protezione: minori o persone sotto tutela, o nel caso che avvenga nelle vicinanze di luoghi come le chiese o le scuole. Questo approccio liberale può essere in pratica addirittura rovesciato dalla limitazione delle zone in cui la prostituzione è consentita, se diventano preponderanti rispetto a quelle in cui è permessa: è ciò che avviene a St Pölten, capoluogo della Niederösterreich.

Solo a Vienna e nel Burgenland è obbligatoria la registrazione delle prostitute, che dovrebbe avvenire presso il comune ma in realtà si svolge negli uffici della polizia federale. Nel Burgenland esse devono anche dichiarare in quali locali eserciteranno. Se escono dalla prostituzione, dopo sei mesi dalla loro cancellazione dal registro viene cancellata anche ogni traccia della loro attività precedente.

A Vienna il codice che regola la prostituzione proibisce l'adescamento molesto, l'esercizio da parte di minorenni o di persone che non sono in grado di intendere e volere, in luoghi di culto, in scuole e centri per i giovani, nei parchi giochi, negli ospedali, nelle caserme e a meno di 150 metri dall'ingresso di questi luoghi, così come a meno della stessa distanza da stazioni e fermate dei mezzi pubblici.

E' proibita la prostituzione in appartamenti che non abbiano un'entrata separata o che siano situati nelle zone sopraddette, inoltre in appartamenti che non possiedano determinati requisiti di sicurezza e di igiene. La norma non si applica in caso di visite al domicilio dei clienti. In ogni caso l'esercizio della prostituzione può avvenire solo a condizione che non causi fastidio al vicinato, e le case non devono avere insegne che suscitino scandalo. La pubblicità a mezzo stampa è ammessa.

Nelle altre due province le norme sono analoghe, solo l'età a partire dalla quale è ammesso prostituirsi è di 19 anni, e la limitazione spaziale per il Burgenland vige entro i 200 metri dai luoghi predetti, mentre nella provincia del Niederösterreich si parla solo di "immediate vicinanze". Sono i sindaci a tracciare i confini delle zone in cui la prostituzione è permessa, che devono essere lontane da scuole, chiese, e stazioni dei mezzi pubblici. E' vietato prostituirsi in un appartamento che non abbia un'entrata separata. L'orario in cui è possibile farlo va dalle 10 di mattina a mezzanotte.

Sui proventi della prostituzione dal 1984 si devono pagare le tasse.

L'invalidità del contratto di prostituzione è stata recentemente ribadita in tribunale: a una prostituta pagata con un assegno scoperto che ha denunciato il cliente è stata negata la possibilità di esigere il compenso pattuito ("Der Standard", 21.10.98).

2.1.3. Danimarca

La Danimarca chiuse i bordelli nel 1901, aderendo all'abolizionismo come secondo tra i paesi considerati (il primo è stato la Gran Bretagna). Il codice penale danese è un tipico codice abolizionista, che condanna chi induce alla prostituzione, anche senza fini di lucro, chi organizza

una casa di prostituzione, chi "promuove la prostituzione con l'agire come mezzano a scopo di guadagno o in casi spesso ripetuti", oltre naturalmente a chi la sfrutta. E' proibito, con pene inferiori, anche affittare camere d'albergo che vengano usate per la prostituzione. Però tutti gli articoli sulla prostituzione al chiuso, come vedremo meglio successivamente, in realtà sono da tempo lettera morta.

Non esiste un reato specifico per la tratta, poiché nella legge si menziona solo il caso in cui si trasporti fuori dal Regno una persona affinché eserciti all'estero la prostituzione, quando la persona trasportata è sotto i 21 anni o ignara dello scopo.

La legge sulla polizia le conferisce la facoltà di proibire alle persone che esercitano la prostituzione la permanenza in particolari luoghi aperti al pubblico, così come di proibire ai ristoratori di accoglierle nei propri locali. La legge di polizia locale di Copenaghen equipara ad atti osceni in luogo pubblico "l'incitazione al vizio in strada o in luoghi visibili dalla strada o in altri luoghi dove vi è un ingresso pubblico", e inoltre dà facoltà alla polizia di "proibire a chiunque si trattenga in strada di rimanere fermo o camminare avanti e indietro per corte distanze, quando la sua permanenza o il suo comportamento comporti disagi per i vicini o per i passanti, o quando ci sia un sospetto fondato che la persona in questione eserciti in quel luogo un mestiere illegale", ciò che i francesi chiamano adescamento passivo.

La legislazione danese è stata recentemente riformata con un voto parlamentare nel marzo 1999, che ha approvato un breve testo di legge, "Decriminalizzazione della prostituzione e criminalizzazione dei clienti di prostitute sotto i 18 anni", entrato in vigore il 1° luglio seguente. Con questo provvedimento sono stati abrogati articoli del codice penale considerati obsoleti a proposito di vagabondaggio, comprendenti il divieto di usare la prostituzione come fonte principale di reddito. I vecchi articoli del codice penale prevedevano l'ingiunzione della polizia a cercarsi un mestiere legittimo per chi si abbandonasse all'ozio in modo tale da far sorgere il sospetto che non si mantenesse in modo legittimo. La legge elenca quali siano questi modi non legali: il gioco d'azzardo, la prostituzione e il farsi mantenere da donne che esercitano la prostituzione. Un comma specifico riguardava gli uomini che parzialmente o *in toto*, si facessero mantenere da prostitute, minacciati dalla prigione anche nel caso che dividessero semplicemente la casa con lei. L'articolo valeva anche per i figli maschi maggiorenni, solo quelli minorenni non erano punibili.

Con l'ultima riforma il parlamento ha voluto cancellare un segno di doppia morale, ovvero il fatto che la prostituzione potesse essere svolta in modo occasionale ma non come fonte principale di entrate. Questo divieto di mantenersi con la prostituzione è stato impiegato in pratica solo nei confronti di donne non sposate che non avevano altro lavoro. In realtà il paragrafo era poco applicato: le prostitute venivano perseguite soprattutto quando commettevano altri reati: furti o infrazioni alle leggi sulla droga, ma prima di questa riforma dovevano trovare un espediente legale per fingere di non vivere di prostituzione: o contrarre un matrimonio di convenienza con un lavoratore o ricorrere all'assistenza sociale rischiando la denuncia per truffa dal momento che non potevano dichiarare i guadagni ottenuti dalla prostituzione (anche se dal 1978 una circolare del ministero degli Affari Sociali permetteva di dare il sussidio di assistenza sociale, *bistand*, alle prostitute, se lo si giudicava utile per far diminuire la loro attività, ma sembra che molti assistenti sociali non fossero a conoscenza di questa direttiva). In effetti è stato per risolvere questo problema di doppia misura e di spinta alla truffa che la nuova legge è stata varata, mentre la prostituzione continua a non essere considerata un mestiere legittimo: "La legge non implica che il gioco, la prostituzione e il farsi mantenere da donne che si mantengono con la prostituzione siano considerati mestieri legittimi" è scritto a chiare lettere nell'art. 2, cosa che impedisce che le prostitute possano essere integrate nel sistema dei contributi e prestazioni sociali previsti per il mondo del lavoro, e impedisce anche che dall'estero si possa richiedere un permesso di soggiorno per prostituirsi.

La seconda parte della legge criminalizza i clienti di minorenni, nel caso in cui questi vivano in tutto o in parte dei proventi della prostituzione, cioè escludendo la prostituzione occasionale. Non vi sono stati casi di denuncia nel corso del 1999.

L'origine della riforma è governativa: il ministro della Giustizia socialdemocratico Bjørn Westh nel 1996 propose di togliere il paragrafo corrispondente dal codice penale: era antiquato, inadatto ai tempi, esprimeva una doppia morale. Nella stessa proposta veniva ribadito che la prostituzione non è un mestiere legale, un articolo che, come abbiamo visto, ha il significato pratico di impedire la concessione di permessi di lavoro a straniere che vogliano entrare nel paese per prostituirsi. Infine si proponeva la criminalizzazione dei clienti di minorenni che si mantengono in tutto o in parte con la prostituzione: misura che è stata approvata come tutte le altre proposte, ma in pratica introduce un reato praticamente impossibile da accertare.

La votazione parlamentare ha visto passare la legge di riforma per 81 voti contro 27, con favorevoli i Socialdemocratici (S), i Liberali di sinistra (V), il partito Socialista Popolare (SF), i Democratici di Centro (CD), i Radicali (RV), la Lista dell'Unità (EL), il partito del Progresso (FP), mentre hanno votato contro il partito Popolare Cristiano (KRF), il partito Popolare della Danimarca (DFP), il partito Popolare Conservatore (KF), perché considera la prostituzione degradante e teme un aumento nel traffico delle donne, argomenti usati anche dal KRF, che ha dichiarato inoltre di considerare tutte le prostitute come vittime. Nel dibattito è risultata completamente assente la prospettiva della regolamentazione.

Dal 1973, quando fu tolto il bando sulla pubblicità immorale, è possibile utilizzare gli annunci come canali di contatto.

Il fisco danese tassa ogni fonte di reddito, quindi anche i proventi della prostituzione.

Non ci sono casi legali che stabiliscano se il contratto di prostituzione sia valido o meno.

2.1.4. Francia

La Francia nel dopoguerra scelse la via abolizionista con l'approvazione nel 1946 della legge che proibisce l'istituzione dei bordelli, la legge "Marthe Richard", che fu la deputata sua principale propugnatrice, socialista come Lina Merlin.

Per una quindicina di anni rimase ancora in vigore la registrazione delle prostitute, controllate dal ministero della Sanità, finché nel 1960 con la ratifica della Convenzione dell'Onu anche il registro sanitario viene abolito, insieme a ogni altro tipo di registrazione. Contrariamente a questa norma, la polizia mantiene schedari con le generalità e le foto di prostitute. In quell'anno si istituirono anche i Servizi di prevenzione e riabilitazione sociale (SPRS), che però non sono mai stati presenti in tutti i dipartimenti, e ora sopravvivono in soli tre (e sono in corso di chiusura).

La Francia è un paese quasi integralmente abolizionista, e a differenza dell'Italia questo termine è molto usato nel dibattito politico francese. Tra le prese di posizione ufficiali più recenti c'è quella adottata nel 1997 alla Conferenza de L'Aia sul traffico di donne allo scopo di sfruttamento sessuale tra gli stati membri dell'Unione Europea: la Francia e la Svezia si sono associate nella condanna dei progetti di regolamentazione olandesi. Al contrario il neo-proibizionismo svedese, quando è stato introdotto, non è stato oggetto di nessun attacco.

Anche in questo paese vi è stata una riforma recente, con l'approvazione del nuovo codice penale entrato in vigore il 1° marzo 1994. Il cambiamento più importante riguarda il convivente di una prostituta che possa contare su entrate indipendenti da quelle di lei, situazione che veniva detta di "prossenetismo per coabitazione", e che non viene più perseguita. In alcuni casi precedenti erano già state riconosciute delle circostanze attenuanti dimostrando che il partner non ricopriva alcun ruolo di protettore o sfruttatore. Per esempio nel 1979 il tribunale di Grande Instance di Strasburgo prosciolsse il marito di una prostituta il quale non la costringeva alla prostituzione (sentenza emessa il 22.5.79).

Invece sono state inasprite da 3 a 5 anni le pene contro la tratta di esseri umani e il prossenetismo attivo, concetto che in Francia include anche il semplice convivere con una prostituta facendosi mantenere da lei.

Il processo di riforma del codice penale francese è stato iniziato nel 1981 dal nuovo governo socialista. Le modifiche apportate – esclusione della punibilità del prossenetismo per coabitazione e

dell'adescamento passivo – votate nel 1992 ed entrate in vigore nel 1994, vanno nella direzione auspicata sia dal rapporto Pinot², realizzato a seguito della mobilitazione delle prostitute del 1975 sia dal lavoro di lobbying delle associazioni abolizioniste, prima fra tutte il Mouvement du Nid.

Il codice francese per il resto è rimasto immutato nel suo impianto abolizionista: prevede il carcere per il reato di lenocinio (o prossenetismo secondo la parola più vicina alla denominazione francese) che è descritto come il fatto di aiutare, assistere o proteggere la prostituzione altrui, di trarne profitto, di partecipare ai suoi proventi o di ricevere sovvenzioni da una persona che abitualmente vi si dedica, di reclutare, trascinare o avviare una persona alla prostituzione o esercitare su di lei una pressione tale che lei si prostituisca o continui a farlo. Reati assimilati al prossenetismo sono il facilitare a un prosseneta la falsa giustificazione delle sue risorse, oppure il non poter giustificare le risorse corrispondenti al proprio modo di vita vivendo con una persona che si dedica abitualmente alla prostituzione o essendo in relazione abituale con una o più persone che si dedicano alla prostituzione, e l'ostacolare l'azione di prevenzione, di controllo, di assistenza o di rieducazione intrapresa dagli organismi qualificati riguardo a persone in pericolo di prostituzione o che già vi si dedicano.

E' poi riconosciuto il diritto a costituirsi parte civile per le associazioni che sono riconosciute come aventi utilità pubblica e che hanno come oggetto statutario "la lotta contro il prossenetismo e l'azione sociale in favore delle persone in pericolo di prostituzione o delle persone che si dedicano alla prostituzione".

La prostituzione al chiuso è completamente vietata: tenere, gestire, sfruttare, dirigere, far funzionare, finanziare o contribuire a finanziare una casa di prostituzione è punibile, così come lo sono queste azioni per una casa qualunque aperta al pubblico o utilizzata dal pubblico se vi si accetta o tollera abitualmente che una o più persone al suo interno si dedichino alla prostituzione o anche solo che vi cerchino dei clienti.

E' proibito anche vendere o tenere a disposizione di una o di più persone locali o aree non utilizzate dal pubblico, sapendo che esse vi si dedicheranno alla prostituzione.

In quest'ampia repressione della prostituzione al chiuso rientra anche il caso di due donne che lavorino nello stesso appartamento, che possono essere accusate di gestione di un bordello l'una nei confronti dell'attività dell'altra, analogamente a quanto si verifica in Italia.

Di tutti questi reati è punito con la stessa severità anche il tentativo.

Il cosiddetto adescamento passivo, cioè il solo fatto di rimanere in strada o camminare lentamente sulla via pubblica fissando i passanti con insistenza è stato soppresso nel nuovo codice penale, mentre è ancora punito l'adescamento attivo in quanto attentato all'ordine pubblico: "A configurare il reato non sono sufficienti il semplice stazionamento prolungato sulla pubblica via o la deambulazione lenta accompagnati da lunghi sguardi insistenti ai passanti, bensì atti precisi di provocazione o di invito commessi pubblicamente e destinati ad attirare l'attenzione di un terzo" (Nocquet-Borel 1993).

E' punito dallo stesso articolo del codice penale, benché di fatto raramente applicato, l'adescamento per iscritto: nel 1994 il Tribunale correzionale di Parigi ha condannato per favoreggiamento il direttore di un giornale di piccoli annunci, "Paris Boum-Boum", anche se pare essere un caso isolato.

L'incitamento al vizio (*débauche*) contenuto nell'articolo sull'adescamento (R.265.8) è passibile di pena solo alla condizione di causare la corruzione dei giovani, secondo una sentenza di Cassazione del 1990.

Il codice generale delle imposte non menziona i proventi della prostituzione, ma una nota del 7 maggio 1982 del ministero dell'Economia e delle finanze ha esplicitato e legittimato la prassi, che datava dal 1975, di trattarli come "benefici non commerciali": "In maniera generale, i guadagni percepiti dalle persone che si dedicano alla prostituzione sono imponibili a titolo di benefici non commerciali. L'articolo 92-1 del Codice generale delle imposte prevede l'imposizione nella

² Che riteneva che le leggi francesi fossero troppo rigide, disegnando un proibizionismo di fatto (Pinot 1975).

categoria dei benefici tratti da tutte le occupazioni, sfruttamenti lucrativi e fonti di profitto che non rientrano in un'altra categoria di benefici o guadagni" (Villey 1992, 263). E se le prostitute hanno un protettore i loro guadagni vengono fatti rientrare nella categoria dei salari. E' consentita la deduzione delle spese connesse alla professione: vestiti particolari, preservativi, strumenti diversi.³

Chi viene scoperta a evadere il fisco è costretta a pagare una somma stimata equivalente alle tasse per l'anno in corso e i quattro precedenti. Se lascia la prostituzione e un'associazione riconosciuta lo testimonia, beneficia di un condono fiscale.

Le prostitute sono anche soggette al pagamento dei contributi sociali ma non possono poi accedere ad alcuna prestazione. Una nota del ministero degli Affari sociali e dell'Impiego in risposta a un'interrogazione all'Assemblea nazionale (17.12.1987) ha chiarito che le prostitute sono soggette al pagamento dei contributi senza godere di una copertura da parte delle assicurazioni sociali poiché devono partecipare alle spese pubbliche, e si tratta di una partecipazione motivata dalla solidarietà sociale.

Una legge del 11.7.75 prevede la confisca dei proventi della prostituzione trovati nelle mani dei prosseneti. Rimane controverso se la prostituta possa poi riappropriarsene, come succede nei casi di estorsione. Chi lo nega si appella al fatto che lo sfruttamento della prostituzione non è, appunto, un caso di estorsione.

Il codice della famiglia e dell'aiuto sociale prevede l'istituzione di misure che permettano l'ospitalità e l'accoglienza di persone che sono in pericolo di prostituirsi o che vogliano abbandonare il mestiere (artt. 183 e 185-1-2-3).

Secondo il diritto civile il contratto di prostituzione è un contratto immorale nullo.

2.1.5. Germania

La Germania è un paese regolamentarista, che affida ai comuni la concreta stesura delle norme sul commercio del sesso ponendo dei confini insuperabili nel codice penale federale (Leo 1994).

Nel codice penale si trovano norme generali contro lo sfruttamento, che è definito come obbligare alla prostituzione mediante violenza, minaccia o inganno, e il fatto di supervisionare regolarmente, sempre per lucro, un'altra persona durante l'esercizio della prostituzione, decidendo il luogo, il tempo, la quantità o altre circostanze dell'esercizio della prostituzione (*dirigierende Zuhälterei*).

Ci sono altre limitazioni che riguardano l'organizzazione della prostituzione: è punito chiunque professionalmente ha o conduce un'impresa nella quale le persone si dedicano alla prostituzione se queste persone vengono tenute in stato di dipendenza personale o economica, oppure se l'esercizio della prostituzione viene promosso attraverso disposizioni che vadano oltre la semplice sicurezza dell'alloggio, del rifugio o della dimora e gli accessori solitamente legati a questi. Tutte le forme di buone condizioni di lavoro, di disponibilità di un equipaggiamento sanitario, di possibilità di socializzazione sul luogo di lavoro, di fornitura di preservativi sono state considerate ricadere in questa forma proibita di promozione della prostituzione. Per esempio la Corte federale di giustizia il 17.9.85 ha condannato per sfruttamento (*dirigierende Zuhälterei*) i gestori di una casa di prostituzione a causa delle condizioni di lavoro particolarmente vantaggiose per le donne che ci lavoravano, con quote di guadagno più alte che altrove, con la creazione di un'atmosfera discreta e l'impegno a tenere lontani i clienti che avrebbero potuto causare fastidi. Una condanna più recente è avvenuta nel 1994 con il "caso Schlaraffenland", un sex club di provincia le cui due proprietarie sono state condannate a pagare 10.000 marchi di multa perché l'ambiente di lavoro era troppo ben tenuto (Riecker 1995).

Dal 1973 si è cessato di perseguire i partner delle prostitute che vivono, "per incapacità o debolezza", dei guadagni della sua prostituzione senza mantenersi con un proprio lavoro.

³ Abbiamo un indizio della scarsa applicazione del regime fiscale: a Lilla sono conosciute 386 prostitute, ma meno di una decina sono conosciute dal fisco (Pryen1999, 78).

La riforma del 1992 ha invece esteso la base legale per il perseguimento dello sfruttamento, sostituendo la nozione di vantaggio (lucro) personale a quello di professionalità. E' sufficiente da allora che l'indiziato di sfruttamento abbia voluto ottenere un vantaggio pecuniario e non una fonte di profitto permanente: "Il bene protetto delle misure contro la promozione e lo sfruttamento della prostituzione (§§ 180a, 180b, 181, 181a) è la libertà personale ed economica della persona che si prostituisce" (Rudolphi *et al.* 1996). La riforma dell'articolo sul traffico di persone nel 1992 è nata da un'iniziativa di legge del Nordreno-Vestfalia, dove nel 1986 si era verificato un caso clamoroso di tratta ai danni di polacche.⁴

E' colpevole di sfruttamento anche chi prende delle misure che impediscano ad altri l'abbandono della prostituzione, e chi professionalmente e regolarmente promuove l'esercizio della prostituzione di un altro procurandogli le occasioni di rapporti sessuali a pagamento.

Non è naturalmente ammessa l'induzione alla prostituzione di minorenni (prima del 1992 erano i minori di 21 anni).

Un'altra modifica del 1992 è stata quella di ampliare la fattispecie di traffico per meglio tutelare le straniere contro lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani, per mezzo di una diversa, più ampia formulazione verbale del reato di traffico, che include anche chi voglia procurarsi dall'estero una moglie per sfruttarla. Il reato di traffico di persone aggravato è stato introdotto in quell'anno e rende oggetto di sanzione chiunque per il proprio vantaggio patrimoniale influenzi un'altra persona conoscendo il suo stato di necessità oppure conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera affinché decida di intraprendere o continuare la prostituzione. E' stata tolta la limitazione di validità in caso di vittime che nel loro paese non esercitassero già la prostituzione (Dreixler 1998).

Nel codice penale si prevede anche che chiunque in modo persistente agisca in contrasto a una proibizione emessa con un decreto legale di dedicarsi alla prostituzione in particolari luoghi o momenti della giornata, verrà punito con una multa o con la reclusione.

La giurisprudenza ha vietato anche l'esercizio della prostituzione in camper (VHG München, Urt. v. 21.7.1988).

La legge introduttiva al codice penale emanata nel 1974 ha stabilito che il governo di un *Land*, allo scopo di proteggere la gioventù o la pubblica decenza può proibire completamente l'esercizio della prostituzione con un'ordinanza all'interno di un'area o di un comune fino a 50.000 abitanti ma solo parzialmente nei comuni più popolosi. La proibizione può essere limitata a orari particolari.

Anche nella legge sul disturbo dell'ordine pubblico ci sono disposizioni che riguardano la prostituzione. E' fatto divieto di farvi pubblicità, punendo con una multa chi "con la diffusione di scritti, mezzi audio o video, illustrazioni o rappresentazioni offre, annuncia, raccomanda la possibilità di relazioni sessuali a pagamento, o rende pubbliche dichiarazioni di tale contenuto; equivalgono alla diffusione l'esposizione, l'affissione, la presentazione pubblica o il rendere altrimenti accessibile al pubblico".

Altre limitazioni fissate dal codice penale riguardano la prostituzione che mette in pericolo i giovani: non si può adescare nelle vicinanze di una scuola o di un altro luogo che è deputato alla frequentazione da parte di persone minori di 18 anni, oppure in una casa nella quale abitano persone sotto i 18 anni se si agisce in modo tale da metterli moralmente in pericolo.

Secondo la legge sugli stranieri (AuslG §10) le straniere possono essere espulse se si danno alla prostituzione.

Nella legge per combattere le malattie sessuali del 1953 se una persona che è fortemente sospettata di avere rapporti sessuali con partner che cambiano spesso viene indicata come fonte di infezione per queste malattie, la sua identità deve essere notificata dal medico curante all'ufficio di sanità pubblica, in modo che essa venga regolarmente sottoposta a esami medici, che non comprendono l'infezione da Hiv, tranne che in Baviera e nel Baden-Württemberg, dove i test avvengono ogni tre

⁴ Il processo è stato descritto in "Westfalen Blatt Bielefeld" 3.9.1987.

mesi. In qualunque momento, su richiesta dell'ufficio di sanità pubblica, queste persone sono obbligate a produrre un certificato medico che attesti le proprie condizioni.

Per quanto riguarda le politiche locali, quasi dappertutto è in vigore l'obbligo di registrazione e di visita medica periodica, in genere settimanale o quindicinale, sulla base della legge nazionale sulla lotta alle malattie sessuali (GeschlKG 23.7.53), quindi non si parla esplicitamente della categoria delle prostitute ma di chi ha rapporti sessuali con partner che cambiano spesso. In alcuni luoghi la registrazione negli schedari sanitari non avviene: sono le città-*Länder* di Amburgo, Brema, Berlino e alcuni comuni, come Francoforte sul Meno, che invece incoraggiano i controlli su base volontaria. I *Länder* più conservatori, come la Baviera, proibiscono ai sieropositivi di esercitare, a pena dell'internamento (accade anche a Bochum). Altrove, per esempio nella città di Wiesbaden, si richiede un impegno a usare i preservativi mentre nel contempo si offrono corsi di riqualificazione professionale che permettano di scegliere un altro mestiere. Solo in caso di fallimento di queste misure scatta per chi è sieropositivo la proibizione della prostituzione.

In Baviera, Bassa Sassonia, Turingia, Meclemburgo, Berlino, Pomerania la polizia può avere accesso e facoltà di perquisizione a tutte le ore degli appartamenti dedicati all'esercizio della prostituzione, per prevenire un pericolo imminente o importante, in virtù di alcune leggi regionali come la Legge generale sulla protezione della sicurezza pubblica e dell'ordine a Berlino (ASOG Bln, 14.4.1992) e la bavarese Legge sui compiti della polizia (14.9.1990). Invece in Assia, nella Saar, a Brema, Amburgo, nel Brandeburgo e in Sassonia-Anhalt non sono previsti poteri speciali per la polizia.

	sulle persone	negli appartamenti
Amburgo	no	no
Assia	no	no
Baden-Württemberg	si	no
Bassa Sassonia	si	si
Baviera	si	si
Berlino	si	si
Brandeburgo	no	no
Brema	no	no
Meclemburgo-Pomerania	si	si
Nordreno-Vestfalia	si	no
Renania-Palatinato	si	no
Saar	si	no
Sassonia-Anhalt	no	no
Sassonia	si	no
Schleswig-Holstein	no	si
Turingia	si	si

Prerogative speciali della polizia

La Corte federale (Bundesgerichtshof) nel 1973 stabilì che lo stupro di una prostituta era un reato meno grave di quello di una donna che non si prostituisce.

Le prostitute vengono tassate nella categoria "altri redditi" e devono pagare la corrispondente aliquota che è più alta di quella della categoria degli imprenditori, anche di ditte individuali. Inoltre non possono dedurre nessun tipo di spesa. Il precedente venne stabilito da una sentenza della Corte federale delle finanze (Bundesfinanzhof, sentenza Nitribitt 23.5.64) che si pronunciò sul caso dell'eredità lasciata alla madre a una prostituta di Francoforte.

In alcuni casi la giurisprudenza ha ampliato le prerogative legali delle prostitute: nel 1970 è stato stabilito il diritto all'indennizzo per danni subiti in un incidente con una somma che rifletta

l'effettiva capacità di guadagno di una prostituta invece della più bassa somma riferita alle casalinghe che si stabiliva in passato.⁵

Il tribunale del contenzioso sociale di Berlino (12.9.91) ha considerato come lavoro l'esercizio della prostituzione di una donna che richiedeva di partecipare a un corso di riqualificazione professionale, anche se il regolamentarismo tedesco non ha mai normato l'attività di prostituta equiparandola a un mestiere.

Alcune assicurazioni sanitarie ammettono l'iscrizione nella categoria di prostituta.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione sessuale offende le basi morali del codice civile tedesco, e pertanto non è valido ai sensi dell'art. 138 del codice civile, che invalida le transazioni legali che offendono i buoni costumi. Di conseguenza, non pagare le prestazioni di una prostituta non è reato: vi sono diverse sentenze della Corte di giustizia federale in questo senso.⁶ Conseguentemente, una prostituta che non effettui la prestazione pattuita pur essendo stata pagata non si rende colpevole di truffa (BGH, Beschl. v. 30.11.1988 – StR 380/88 (LG Lübeck). NJW, 1989, 1044-1045).

2.1.6. Gran Bretagna

La Gran Bretagna fu il primo paese abolizionista: chiuse i bordelli già nel 1885 (quando anche l'Irlanda ne faceva parte), sulla spinta delle proteste del movimento fondato da Josephine Butler negli anni Sessanta. La prostituzione vi è considerata attività legalmente tollerata, nel senso che una persona può eseguire un atto sessuale con un'altra persona in cambio di un pagamento senza incorrere in sanzioni legali, sempre che l'atto non sia illegale per altri motivi (Hill e Fletcher-Rogers 1997).

Le leggi sulla prostituzione non sono esattamente le stesse in tutto il Regno Unito. Cominciamo quindi dall'Inghilterra e dal Galles, dove sono in vigore le Leggi sui reati sessuali del 1956, 1967 e 1985 e la Legge sui reati della strada del 1959.

Vi sono molti articoli che sono rivolti solo a uomini o solo a donne. Riguarda solo gli uomini il reato di vivere, sapendo di farlo, dei proventi della prostituzione altrui, sia facendosi completamente mantenere che traendone solo una parte delle proprie entrate. L'art. 30, comma 1, letteralmente recita: "E' reato per un uomo vivere, scientemente, in tutto o in parte dei proventi della prostituzione" e colpisce chi "vive con o è abitualmente in compagnia di una prostituta, o esercita controllo, guida o influenza sui movimenti di una prostituta in modo tale che mostra che sta aiutando, favoreggiando o forzando la sua prostituzione con altri". Si presume che costui viva scientemente dei proventi della prostituzione, a meno che non dimostri il contrario. Questo articolo è stato usato contro coloro che forniscono beni e servizi alle prostitute, se questi beni e servizi sono destinati allo scopo della prostituzione (Shaw v. Director of Public Prosecutions [1962] AC 220). La condanna è prevista persino se il pagamento non viene fatto direttamente dalla prostituta ma da terzi, come nel caso di un tassista che portava le donne dai clienti di un'agenzia di escort, e veniva pagato da questi ultimi (R. v. Farruja [1979] 69 Cr App R 108).

Un diverso articolo, il 31, stabilisce che anche per una donna è reato "esercitare controllo, guida o influenza sui movimenti di una prostituta allo scopo di guadagno in un modo che rende evidente che sta aiutando, favoreggiando o forzando la sua prostituzione".

La Legge sui reati sessuali del 1967 ha introdotto il reato di vivere, scientemente, in tutto o in parte dei guadagni della prostituzione di un uomo, e questo si applica ugualmente sia a uomini che a donne.

⁵ OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.7.1970, confermato anche dalla BGH nel 1976 a proposito del pagamento dei danni a una prostituta che non era più in grado di lavorare dopo un incidente stradale di cui non aveva colpa.

⁶ BGH, Urt. v. 9.10.1953 – 2 StR 402/53 (LG Bremen), NJW, 1953, 1839-1840; BHG, Urt. v. 29.6.1989.

L'art. 22 della Legge sui reati sessuali del 1956 reprime la promozione della prostituzione (*procuration*),⁷ ed è stato interpretato come il far accettare una condotta che la donna non avrebbe accettato di sua volontà [sentenza *Broadfoot* [1976] (3 Akk ER 753)]. E' punita anche l'induzione alla prostituzione, se ha come risultato il far diventare la donna o la ragazza una prostituta notoria (vedi poco oltre).

Secondo la Legge sui reati sessuali più vecchia è reato tenere un bordello, oppure dirigerlo, e rappresentare o assistere qualcun altro nella sua gestione. Vi sono alcune dispute giurisprudenziali sul significato di bordello, che è stato interpretato sia come casa in cui avviene la prostituzione di più di una donna, sia come luogo in cui avvengono atti sessuali illegali, ovvero tra persone non sposate tra di loro. La complicazione esiste anche perché nel concetto di prostituzione non è necessario che avvenga il coito, mentre in quello di atto sessuale illegale sì. Ma in genere si ritiene che una casa in cui una prostituta lavori sempre da sola non sia un bordello: devono essere presenti più di una persona, anche a orari o giorni alternati. Se la maggior parte della casa è uno spazio lavorativo e non residenziale, c'è la possibilità che venga violato il piano regolatore della zona, e chi ci lavora sia costretto a smettere. C'è anche il rischio di essere accusati di "tenere una casa che turba l'ordine pubblico" (*disorderly house*), un altro reato previsto dalla legge.

Il padrone di casa che affitti un appartamento a una prostituta che vi esercita il mestiere non commette reato, a meno che non pretenda un affitto esagerato, cosa che lo rende passibile di condanna in quanto vive, parzialmente, di guadagni immorali. Al contrario l'affittuario o occupante o incaricato di qualunque stabile che permetta che l'appartamento venga usato anche da una sola prostituta è perseguibile.

Può essere condannato per partecipazione alla gestione di un bordello anche chi vi lavora, se decide quali servizi vengono offerti, qual è il loro prezzo (o se ha la facoltà di negoziarlo all'occorrenza), se prende i soldi dai clienti e ne annota il ricevimento, se paga i conti, se assume o licenzia il personale.

Altre norme di questa legge riguardano dettagli particolari, che risalgono alla legge abolizionista del 1885, come il reato di tenere prigioniera una donna in un bordello, e addirittura bizzarri, come il decreto di non punibilità per furto della donna che per fuggire dal bordello è costretta a indossare abiti non suoi.

L'adescamento è un reato che ha connotazioni diverse se commesso da uomini o da donne, da prostitute/i o da clienti. L'adescamento da parte delle prostitute, che viene giuridicamente definito come "attrarre possibili clienti con parole, ammiccamenti, occhiate, gesti, sorrisi o movimenti provocanti" è sancito dalla Legge sui reati della strada: "E' reato per una prostituta notoria indugiare o adescare in una strada o in luogo pubblico per lo scopo della prostituzione". La definizione di prostituta notoria, è "una donna che offre il suo corpo comunemente (cioè frequentemente) per servizi sessuali in cambio di pagamento" (Cotton 1999, 3). Il fatto che l'essere una prostituta notoria possa riguardare soltanto le donne è stato confermato nel verdetto DPP v. Bull, in cui un prostituto è stato prosciolto dall'accusa di adescamento.⁸ Per essere considerata una prostituta notoria e schedata come tale, una donna deve aver ricevuto nell'arco di un anno due ammonizioni dalla polizia per essere stata sorpresa ad adescare, su testimonianza di almeno due agenti. Questo iter può verificarsi nell'arco di una sola notte. Anche le minorenni tra i 13 e i 16 anni possono essere accusate di adescamento, nonostante che l'età del consenso sia fissata a 16 anni. La Legge sui bambini del 1989 ha stabilito il dovere delle autorità locali di salvaguardare e promuovere il benessere dei bambini; se i minori sono coinvolti nella prostituzione allora sono a rischio di subire un danno importante, e i servizi sociali se ne faranno carico. Una recente riforma, la Legge sui reati sessuali del 1997, ha aumentato le pene per chi causa o incoraggia la prostituzione di persone al di sotto dei 16 anni.

Un altro articolo parla di prostituta notoria per il reato di induzione commesso ai suoi danni: "E' reato indurre una donna a diventare, in qualunque parte del mondo, una prostituta comune; oppure

⁷ E' stato definito anche come "sforzarsi di far accadere" (O'Malley).

⁸ Il giudizio d'appello è in: (1994) 4 All ER 4111.

indurre una donna a lasciare il Regno Unito, con l'intenzione di farla entrare o farla frequentare un bordello in altro luogo; oppure indurre una donna a lasciare il suo usuale luogo di residenza nel Regno Unito, con l'intenzione di farla entrare in o farla frequentare un bordello in qualunque parte del mondo allo scopo della prostituzione".

Solo dal 1982 con la Legge sulla giustizia penale la prostituta notoria non è più imprigionabile per il solo fatto di indugiare per strada senza necessariamente recare disturbo, come era invece stabilito dalla Legge sui reati di strada del 1959. Al massimo può essere multata, cosa che non impedisce che possa finire in prigione ugualmente se non è in grado di pagare la multa, anche se questa procedura è stata resa più difficile nel 1991, quando è stata approvata una legge sulla giustizia penale che aveva lo scopo di ridurre la popolazione delle prigioni e depenalizzare alcuni reati. Grazie a un nuovo sistema di ancoraggio al reddito della somma dovuta, la persona multata avrebbe dovuto pagare in modo proporzionale al proprio reddito settimanale disponibile. Se dimostra di non poter pagare pur avendo fatto il possibile per farlo, non finisce in prigione.

Nella Legge sui reati sessuali del 1967, l'art. 32 recita: "E' reato per un uomo adescare in modo insistente o importunare in un luogo pubblico per scopi immorali". Questi scopi sono stati identificati con l'omosessualità (Selvey v. DPP 1990 AC 304), e mai con l'offerta di denaro a prostitute.

La Legge sui reati sessuali del 1985 ha invece configurato per la prima volta un reato specifico per i clienti, in particolare quelli motorizzati, nella parte intitolata "Adescamento di donne da parte di uomini". E' un reato che un uomo cerchi di adescare una prostituta ma solo se in modo insistente, o in modo da essere, probabilmente, causa di fastidio, alla donna o ad altre persone nel vicinato. Una circolare del ministero dell'Interno (52/1985) chiarisce che "in modo insistente" significa almeno due donne o la stessa donna almeno due volte. Se lo si fa da un veicolo a motore in strada, questo particolare reato è detto *kerb crawling*, cioè avanzare lentamente lungo il marciapiede.

In Inghilterra e Galles vi è una Legge sulle licenze (1964) che costituisce come reato il fatto che un gestore di locali pubblici permetta alle prostitute di radunarsi nel locale.

Ci sono dei segnali di superamento della tradizionale difficoltà delle prostitute nel farsi credere quando si è vittima di uno stupro: nel maggio 1995 per la prima volta un uomo è stato condannato a 14 anni di prigione per stupro ai danni di due prostitute. La causa è stata portata avanti privatamente perché il pubblico ministero della Crown Prosecution Service aveva giudicato che non ci fossero prove sufficienti. Nel 1996 anche un uomo che aveva rifiutato di usare un preservativo e aveva imposto con la forza la sua volontà alla prostituta è stato condannato per stupro a 4 anni di prigione. Una prostituta di Bristol che è stata attaccata e stuprata ha visto la sua richiesta di risarcimento danni inizialmente rigettata per via del proprio "carattere e condotta", mentre il suo ricorso ha avuto successo e, sempre nel 1996, ha ottenuto una somma dalla Criminal Justice Compensation Board.

Anche il fisco inglese tassa i proventi della prostituzione: gli arretrati richiesti a chi viene scoperta possono raggiungere i 12 anni precedenti. Il famoso caso di *Inland Revenue Commissioners v. Aken* (1990) (1 WLR 1374) è scoppiato a seguito di un programma televisivo in cui Aken (con lo pseudonimo di Lindi St-Claire) parlò del suo mestiere di prostituta. La notizia venne raccolta dal fisco che le ingiunse di pagare le tasse sui profitti della prostituzione per ben otto anni arretrati. Il giudizio di appello fu perso da Aken, poiché la Corte stabilì che la prostituzione è un mestiere, ed è quindi tassabile. Di conseguenza è possibile dedurre le spese sopportate per esercitarla. Tuttavia quando Aken cercò di registrare formalmente la sua impresa individuale, la domanda, dapprima accettata, venne poi respinta poiché la società avrebbe avuto lo scopo illegale di commettere atti immorali (*R. v. Registrar of Companies* (1991) BCLC 476).

La nullità dei contratti legati alla prostituzione non riguarda solo quello tra prostituta e cliente: vi è stato un caso in cui una ditta di noleggio vetture non ha potuto ottenere il risarcimento dei danni al veicolo, poiché era stato usato per la prostituzione, dunque il contratto di noleggio era illegittimo per l'immoralità dello scopo (Gary Slapper: "When does immoral behaviour justify the breaking of a contract?", *The Times* 28/09/99).

Passiamo alla Scozia: la *common law* stabilisce che per una donna non è un reato prostituirsi, mentre un uomo si rende colpevole del reato di pratiche omosessuali, che ovviamente se effettuate non diventano legali per denaro. L'altra grande differenza con l'Inghilterra è la mancanza di misure specifiche contro i clienti, che però occasionalmente possono essere multati per disturbo all'ordine pubblico (*breach of the peace*).

Un'altra norma valida solo per un sesso è l'articolo che proibisce a un uomo il vivere in tutto o in parte dei proventi della prostituzione di una donna. Le donne invece sono punibili se esercitano controllo, guida o influenza sui movimenti di una prostituta in modo che sia evidente che stiano aiutando, favoreggiando o forzando la sua prostituzione. In altre parole: è un reato sfruttare la prostituzione delle donne e non degli uomini, mentre il reato di vivere di guadagni immorali può essere commesso solo da uomini.

Secondo l'art. 1 della Legge scozzese sui reati sessuali del 1976 costituisce reato indurre o cercare di indurre qualunque donna o ragazza a diventare una prostituta comune [*common prostitute*] o a entrare in o frequentare un bordello.

Come in Inghilterra e Galles, è reato gestire un bordello o dare il permesso di usare i propri locali come bordello.

La Legge scozzese sul governo municipale del 1982 proibisce la prostituzione di strada nell'interesse dell'ordine pubblico e del decoro: sia gli uomini che le donne si rendono punibili se allo scopo della prostituzione indugiano in uno spazio pubblico o adescano in uno spazio pubblico o anche in un luogo che sia visibile da uno spazio pubblico.

Non esiste invece nessuna norma contro il *kerb crawling*.

In Irlanda del Nord l'impianto giuridico corrisponde a quello scozzese: la Legge di riforma penale del 1885 proibisce la gestione di un bordello e anche il lasciare che una proprietà o locali presi in affitto vengano usati come bordello. Si punisce il fatto di vivere dei guadagni immorali di una prostituta o di un prostituto e di esercitare controllo su una prostituta in virtù della Legge sul vagabondaggio del 1893 e dei suoi emendamenti del 1912, mentre i regolamenti municipali e le leggi sulla valorizzazione delle città prevedono la proibizione dell'adescamento da parte di una prostituta (e di un uomo in generale secondo la Legge sul vagabondaggio del 1898, emendata dall'Ordinanza sui reati per omosessualità del 1982), e anche lo stesso indugiare per strada da parte di una prostituta.

2.1.7. Irlanda

L'Irlanda si è progressivamente distaccata dal modello dell'abolizionismo britannico a causa del giudizio di incostituzionalità dell'espressione *common prostitute*, che compariva nelle leggi di derivazione inglese. Questa etichetta impediva alle donne che si prostituivano di avere un giusto processo, dal momento che nei tribunali la polizia doveva testimoniare solo che la donna in questione era una prostituta conosciuta, non che stava indugiando in strada allo scopo di adescare e stava commettendo questo specifico reato.

L'espressione compariva nella Legge di riforma del diritto penale del 1935 nella parte in cui si proibiva l'adescamento, e venne cancellata dalla sentenza *King v. Attorney General* [1981] IR 233. Questo vuoto legislativo sull'adescamento durato fino al 1993 fece sì che esso potesse venire represso solo per mezzo di norme sulla turbativa all'ordine pubblico o sull'oltraggio ai buoni costumi. Nel 1993 venne approvata una nuova Legge sui reati sessuali, una riforma resa necessaria dalla condanna subita dall'Irlanda da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per la proibizione dell'omosessualità maschile praticata in privato (O'Carroll e Collins 1995). Con la nuova legge anche la prostituzione maschile, prima proibita come tutti gli atti omosessuali tra uomini, è stata sottoposta alla stessa regole di quella femminile. A questa riforma delle leggi sull'omosessualità è stato aggiunto un articolo che reintroduce come reato l'adescare, l'importunare i passanti allo scopo della prostituzione e persino il "gironzolare allo scopo di prostituirsi". Adescare

o importunare significa: offrire i propri servizi come prostituta a un'altra persona, oppure richiederli per sé o per conto di una terza persona, dunque ha come bersaglio sia le prostitute che i clienti.

I cambiamenti nella legislazione sono dunque avvenuti nel quadro della legge sull'omosessualità, con un lavoro di indagine della Commissione per la riforma legislativa sui reati relativi al vagabondaggio. L'insoddisfazione espressa per il funzionamento della repressione dell'adescamento, giudicata troppo severa, non ha portato a una sua completa sparizione dalle leggi penali perché sono stati presi in considerazione gli interessi dei residenti nelle zone di prostituzione riguardo al disturbo alla quiete pubblica e alle molestie alle donne del quartiere che vengono scambiate per prostitute (O'Malley 1996, 188).

La legge dà ai membri della polizia il potere di far allontanare dalla strada o da un luogo pubblico chi vi indugia per adescare, inclusi coloro che guidano lentamente un veicolo (*kerb crawling*), e di arrestarli se non obbediscono. Questa procedura fa sì che il reato, a ben vedere, non sia quello di indugiare per strada allo scopo di prostituirsi, ma di non obbedire all'ingiunzione di allontanarsi fatta dalla polizia.

Un altro aspetto della riforma è il fatto di avere reso "neutro" il reato di vivere dei proventi della prostituzione, che prima poteva essere commesso solo da uomini secondo la Legge sul vagabondaggio del 1898. Inoltre per emettere una condanna non è sufficiente che l'imputato viva "passivamente" dei guadagni della prostituzione altrui, ma è necessario che attivamente la favoreggi.

Più grave del vivere dei proventi della prostituzione è il reato di organizzare la prostituzione, che viene commesso da chi "controlla o dirige le attività di una prostituta riguardo alla prostituzione", da chi organizza la prostituzione di più persone e da chi costringe una persona a prostituirsi, o meglio "a diventare una prostituta", secondo la lettera della legge, dove si è rinunciato solo all'aggettivo "notoria".

Il reato di gestione di un bordello, cioè di un luogo dove si prostituisce più di una persona, ha ricevuto un inasprimento della pena già prevista dalle leggi in vigore, anche se le multe più basse erano "compensate" da sentenze che imponevano come condizione per la sospensione della pena carceraria che il condannato facesse sostanziali donazioni a enti di carità e organizzazioni di volontariato quali i rifugi per le donne maltrattate. Il proprietario di casa all'oscuro di ciò che vi accade non è punibile.

La legge dà alla polizia la facoltà di introdursi in qualunque luogo che si sospetta essere usato da una persona che vive dei guadagni della prostituzione altrui.

Anche in Irlanda è stata approvata con largo consenso, nel 1999, una legge sulla prostituzione dei minori e sulla pornografia che li ritrae.

Dal 1994 è reato fare pubblicità alla prostituzione, anche in modo mascherato, e il direttore del giornale o il responsabile degli spazi in cui viene mostrata tale pubblicità devono dimostrare di non essere stati a conoscenza del fatto che dietro all'annuncio si mascherasse un invito alla prostituzione. La legge è stata proposta dall'opposizione nel 1993 e fatta propria dal ministero della Giustizia del governo Reynolds di coalizione tra Fianna Fail e laburisti.

La Legge sulle licenze del 1972 inoltre prevede sanzioni contro i titolari di licenze di locali autorizzati alla somministrazione di bevande se consentono a una prostituta a rimanere nel locale più a lungo di quanto non sia necessario per la consumazione.

La dottrina del diritto civile dichiara il contratto di prostituzione nullo in quanto contrario alla pubblica morale.

2.1.8. Olanda

L'Olanda ha praticato a lungo una politica di tolleranza (*gedoogbeleid*) nei confronti della prostituzione al chiuso e all'aperto, quest'ultima ammessa però solo in zone deputate che sono state stabilite nel corso degli anni Ottanta (e i residenti scontenti di queste zone hanno potuto ottenere sussidi statali per trasferirsi altrove) (Boutellier 1992, Sterl-Elifson e Campbell 1993, Venema e

Visser 1993, Van Der Helm e Van Mens 1995). Sono stati governi di coalizione tra socialisti, cristiano democratici e liberali che hanno deciso di intraprendere una strada pragmatica per gestire la prostituzione, e ciò è avvenuto a dispetto di un codice abolizionista risalente al 1911, rimasto formalmente in vigore per tutti gli anni Novanta. In base a questa politica di tolleranza non veniva repressa l'organizzazione della prostituzione che si svolge al chiuso, che per il codice penale era equivalente allo sfruttamento. Si tratta dunque nel caso olandese di una depenalizzazione di fatto accompagnata da una zonizzazione della prostituzione all'aperto, che è durata fino al 1° ottobre 2000, quando è entrata in vigore una legge di riforma neo-regolamentarista, a seguito di un lungo dibattito: la prima proposta governativa che andava nel senso di una neo-regolamentazione per la prostituzione al chiuso risale al 1987 (e a metà degli anni Novanta fu data addirittura per sconfitta, vedi Vanderpoel 1995).

Nel 1993 il ministro della Giustizia cristiano democratico (CD) propose di conferire ai comuni l'autorità di proibire, depenalizzare o regolamentare la prostituzione organizzata, proposta che è stata rifiutata per la frammentazione politica che ne sarebbe derivata.

In quell'anno fu approvato un emendamento al codice penale per rendere più precisa la definizione del reato di tratta, che prima reprimeva il "fare traffico di donne e minori", e ora invece prevede pene per chiunque recluti, conduca con sé o rapisca una persona con l'intento di indurla alla prostituzione in un altro paese". Questo emendamento ha reso più facile la condanna delle organizzazioni che trasportano donne in Olanda per costringerle a prostituirsi, per ripagare un debito contratto per l'introduzione illegale nel paese o esercitando la pura violenza. Sono state ammesse come prove il fatto che la vittima abbia praticato la prostituzione in condizioni peggiori di quelle a cui la pratica un'olandese. Se la donna non parla la lingua olandese, se è priva di permesso di soggiorno, se viene sfruttata economicamente non c'è nemmeno bisogno della sua testimonianza per condannare i trafficanti: sono fatti oggettivamente rilevabili in grado di provare il reato di traffico. L'emendamento inoltre ha innalzato la pena da 5 a 6 anni per permettere l'imprigionamento in attesa di processo. Dal 1989 viene concesso un permesso di soggiorno provvisorio alle vittime della tratta (emendamento alla legge sugli stranieri: Vreemdelingen-circulaire 1.8.1988), della durata dell'intero processo, e che per ragioni umanitarie può diventare definitivo.

Il testo che ora permette, anzi impone ai comuni di regolamentare la prostituzione è stato invece formulato nel 1997 dal ministro della Giustizia del partito liberale progressista (D66). Il divieto generale di aprire bordelli è sostituito da un divieto di sfruttare la prostituzione forzata e della prostituzione dei minorenni.

I suoi principi-guida dichiarati sono il miglioramento della posizione delle prostitute e la migliore regolazione della prostituzione volontaria: "La decriminalizzazione dello sfruttamento della prostituzione può allontanare la prostituzione da fenomeni di marginalità criminale come la criminalità legata alla droga e il traffico di armi da fuoco" si legge nella proposta del ministero. Il regolamentarismo è stato adottato per permettere controlli amministrativi e sanitari con l'obiettivo dichiarato di migliorare le condizioni di lavoro delle prostitute. Le misure amministrative, con la sanzione della chiusura dei locali, sono giudicate essere più efficaci dell'azione penale per il fine di mantenimento dell'ordine (Van Doorninck 1999).

La separazione netta tra un settore legale della prostituzione e uno illegale dovrebbe permettere di concentrare le forze repressive sui casi veramente problematici, quelli in cui la prostituzione è coatta: si continuano a prevedere pene solo nei casi in cui vi è costrizione alla prostituzione per mezzo di violenza, minaccia o inganno. Anche il trarre profitto o partecipare ai guadagni dell'attività di una prostituta rimane un reato se la persona è a conoscenza del fatto che la prostituzione è effetto di una costrizione. E' vero però che ciò rappresenta un elemento soggettivo, difficile da provare.

Ai comuni si demanda la stesura dei regolamenti che considerano di ottenere una licenza per aprire un locale dove si eserciti la prostituzione (vetrina, bordello, appartamento), seguendo norme generali di sicurezza e sanità. In due comuni i regolamenti erano già in vigore, pur persistendo i divieti del codice penale: ad Amsterdam dal 1996 e a L'Aia dal 1998. L'Unione dei comuni olandesi

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG) è stata forse il più potente attore nell'approvazione di questa riforma (Outshoorn 2000).

La nuova legge è stata approvata da quasi tutti i partiti: i laburisti (PvdA), i liberali conservatori (VVD), i liberali progressisti (D66), i verdi (GL), il partito socialista (SP), mentre i cristiano-democratici (CDA) hanno votato contro insieme ad altri piccoli partiti religiosi (GPV, RPF e SGP).

La riforma olandese del 1999 ha posto fine alla politica della tolleranza soprattutto nei confronti delle straniere non in possesso di un permesso di soggiorno, mentre se possono esibire un visto ma non il permesso per lavorare, in genere sono ancora tollerate. Le irregolari sono tollerate solo nelle *tippelzonen*, dove si svolge la prostituzione di strada.

In Olanda le prostitute devono pagare le tasse con un'aliquota più alta rispetto ad altri tipi di lavoro. In pratica è però difficile che le autorità riescano ad accertare i guadagni di chi si prostituisce, mentre sono più attente a tassare i gestori dei bordelli o delle vetrine.

Le assicurazioni private già prima della legge accettavano iscrizioni come "prostituta".

L'Olanda è l'unico tra i paesi considerati il cui codice civile nella parte dedicata ai contratti non contempli nessun caso di invalidità per immoralità o contrarietà ai buoni costumi.

2.1.9. Spagna

La Spagna entra nel campo abolizionista con il decreto legge di Franco sull'"Abolizione dei centri di tolleranza e altre misure relative alla prostituzione" emanato il 3.3.1956. Per difendere la dignità della donna e nell'interesse della morale sociale la prostituzione viene dichiarata "traffico illecito". Il decreto si pone come obiettivo la rieducazione delle prostitute attraverso il Patronato per la protezione della donna, già istituito da una legge del 16.12.1950.

Il codice penale fino al 1995 prevedeva pene non solo per gli sfruttatori ma anche per chi coopera con o protegge la prostituzione di una o più persone, sia dentro che fuori dalla Spagna, per chi vive in tutto o in parte dei proventi delle persone di cui sfrutta la prostituzione o corruzione, per chi trattiene nella prostituzione contro la volontà della persona, e infine per i proprietari e gestori di case dove si esercita la prostituzione (Garrido Guzman 1992).

Le donne vittime di tratta possono richiedere un indennizzo ai trafficanti.

Nel 1962 la Spagna firma la Convenzione di New York, e nel 1970 approva la Legge contro il vizio e per la riabilitazione sociale, in cui per prevenire la "pratica pericolosa" della prostituzione si prevedono misure speciali, non solo per i protettori ma anche per le prostitute. La legge è da tempo in disuso.

Nel suo nuovo codice penale del 1995 anche la Spagna ha cambiato le norme sulla prostituzione con la depenalizzazione di tutto ciò che non avviene a causa di violenza, minaccia o inganno. La riforma prevede un solo, semplice articolo che riguarda la prostituzione degli adulti: "Chiunque determini, con violenza, inganno o abuso di una situazione di necessità o di superiorità, il fatto che una persona maggiore di età eserciti la prostituzione o che continui a farlo, sarà punito" (per un commento al codice penale vedi Conde-Pumpido Ferreira 1997).

Il cambiamento del codice penale spagnolo si è svolto in accordo con principi generali di depenalizzazione. I cambiamenti delle norme per non perseguire più la prostituzione al chiuso riflettono una politica di tolleranza già in vigore a partire dall'accelerazione della secolarizzazione della società spagnola con il cambio di regime dopo la morte di Franco.

La sentenza di Cassazione a proposito di un ricorso da parte di gestori di un locale dove si esercitava la prostituzione così descrive le cause del mutamento:

Questa condotta era punibile secondo il Codice Penale precedente, benché godesse di un ampio margine di tolleranza fino al punto che, come è noto, queste attività si facevano abbondante pubblicità. La loro repressione selettiva costituiva una fonte di insicurezza giuridica, arbitrarietà e anche corruzione, essendo in dottrina criticato il mantenimento di fattispecie di delitto che si stima non corrispondano alla realtà sociale, come dimostra la naturale accettazione di detta pubblicità. Di conseguenza il legislatore ha voluto procedere a

modificare la regolazione dei reati relativi alla prostituzione dalla prospettiva che il bene giuridico da tutelare sia la libertà sessuale (sentenza 31.3.1997, n. 426/1997, Recurso de Casación n. 979/1996).

Nei commenti al codice penale tuttavia si può trovare espressa la convinzione che, nonostante che evidentemente l'intento del nuovo codice fosse di punire soltanto coloro che costringono alla prostituzione eliminando il reato di favoreggiamento con o senza lucro e anche di esercizio di case di prostituzione, dal momento che la Convenzione del 1949 rimane in vigore, tali azioni dovrebbero comunque essere oggetto di azione penale, che siano messe in atto con o senza il consenso della prostituta (Conde-Pumpido Ferreiro 1997).

La giurisprudenza in realtà applica il codice penale e non gli articoli di una convenzione internazionale, ma vi sono effettivamente alcuni casi in cui i giudici si sono rifatti alla Convenzione cercandovi dei principi-guida, ad esempio il Tribunale costituzionale che ha rigettato il ricorso contro un verdetto di condanna per *tercería locativa* emesso a Siviglia nel 1993 (9-7-1996, n. 129/1996) contro il locatario di camere in cui si svolgeva la prostituzione, un reato che nel frattempo è stato cancellato dal codice penale. Il ricorso si basava, tra l'altro, anche sull'argomentazione che la norma vigente in precedenza non era rivolta a proteggere la libertà sessuale (titolo sotto il quale compare il nuovo articolo del codice penale sulla prostituzione), bensì ad affermare dei valori morali religiosi, e dunque contrastava con la norma di aconfessionalità della costituzione spagnola. A questo riguardo è stato risposto che la condanna della prostituzione non è solo religiosa ma fa anche parte della morale "sociale e laica", portando ad esempio la Convenzione del 1949. E, aggiunge il Tribunale costituzionale, il concetto di "libertà sessuale" è inteso dal legislatore in modo duplice: da una parte vi è quella individuale, dall'altra quella sociale, cioè la decenza pubblica, anch'essa da difendere da fatti che la minacciano, come i giudici hanno ritenuto essere la prostituzione. I giudici poi si dichiarano non competenti, in quanto corte costituzionale, a decidere se debba essere applicato il caso più favorevole del nuovo codice penale, cosa che in realtà rappresenta una prassi nel caso di un nuovo articolo che depenalizza o diminuisce le pene per un reato.⁹

Il contratto di prostituzione è contrario ai buoni costumi secondo il diritto civile: è un contratto nullo con causa turpe.

2.1.10. Svezia

La Svezia è un paese abolizionista che ha recentemente introdotto la criminalizzazione unilaterale del cliente. La giustificazione dell'introduzione di quello che si potrebbe definire una forma di neo-proibizionismo usa anch'essa argomenti abolizionisti, cioè la salvaguardia delle stesse donne che si prostituiscono. La prospettiva regolamentarista è completamente assente dal dibattito politico. Anche l'espressione *könshandel*, cioè "commercio sessuale" adoperata soprattutto nell'ultimo decennio nelle fonti ufficiali e nella letteratura sociologica al posto di "prostituzione"¹⁰ è stata adottata per sottolineare il ruolo del cliente come responsabile del commercio, fatto che viene invece offuscato da *prostitution*, che evoca soltanto le *prostituerade*, le donne che offrono servizi sessuali.

E' nel 1998 che è stata approvata la Legge sulla proibizione dell'acquisto di servizi sessuali, che stabilisce che "chiunque si procuri una relazione sessuale occasionale dietro compenso, è condannato - se il fatto non è già sancito da una pena secondo il codice penale - per acquisto di servizi sessuali", e sottopone anche il tentativo alle medesime pene. L'articolo tuttavia non è stato

⁹ Altre sentenze che hanno esplicitamente riconosciuto la non punibilità della *tercería locativa* secondo il nuovo codice penale: sono le sentenze 547/1996 del 22 luglio (RJ 1996\6074), 672/1996 dell'11 ottobre (RJ 1996\7453), 921/1996 del 22 novembre (RJ 1996\8533), 1036/1996 del 19 dicembre (RJ 1996\9362) e 12/1997 del 17 gennaio (RJ 1997\186).

¹⁰ Ma ancora non compare nel dizionario Norsteds Plus, edizione 1997.

inserito nel codice penale, in cui sono sanciti i reati di lenocinio (§ 8), ovvero di promozione della prostituzione, e di lenocinio aggravato (§ 9).

La nuova legge sulla proibizione dell'acquisto di servizi sessuali in realtà è solo un articolo nella più ampia legge contro la violenza sessuale, detta *Kvinnofrid* (pace della donna, un'espressione del diritto medievale per indicare le sanzioni contro gli attacchi alle donne) e proposta dal governo a guida socialdemocratica (SOU 1995d). Hanno votato a favore di questo articolo Socialdemocratici (S), partito di Centro (C), Sinistra liberale (V) e Verdi (MP), con un risultato di 181 favorevoli contro 92 contrari e 13 astenuti.

Alla misura contro i clienti si sono opposti i Cristiano-democratici (KD), che hanno proposto un emendamento per la criminalizzazione di entrambe le parti: venditrice e compratore, mentre i Moderati (M) e i Liberali (FP) non desideravano nessun cambiamento nelle leggi esistenti e hanno dichiarato di non poter comprendere perché solo il cliente debba essere punito.

Il Comitato delle donne della Socialdemocrazia ha fortemente voluto questo importante mutamento nella politica sulla prostituzione, in contrasto con la direzione del partito che l'aveva bocciata al congresso nazionale del 1997 per timore che la prostituzione si sarebbe spostata al chiuso, nell'illegalità, rendendo impossibile il lavoro di sostegno e incoraggiamento all'uscita fatto dai servizi sociali.

L'iniziale suggerimento della Commissione sulla prostituzione, stabilito dal governo nel 1993, era stata la criminalizzazione di entrambe le parti (SOU 1995b), mentre la criminalizzazione dei clienti è una misura che era stata suggerita da assistenti sociali e sociologi che hanno lavorato in questi Gruppi prostituzione¹¹ e anche nella ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige), l'organizzazione dei rifugi che il movimento delle donne ha messo in piedi per le vittime della violenza da parte di mariti e compagni, e che ora godono di ampio sostegno statale. La ROKS condivide la posizione che identifica la prostituzione con la violenza contro le donne:

La ROKS si esprime in modo nettamente contrario alla criminalizzazione delle donne esposte, dal momento che esiste una chiarissima relazione di potere tra le parti: la mancanza di potere della donna, dipendente dall'alcool e altre droghe, l'abuso sessuale da bambina (80–90% secondo le ricerche), una cattiva immagine di sé, etc. La ROKS si è opposta anche al chiamare la prostituzione "commercio del sesso" (*könshandel*). Riteniamo che nella prostituzione ci sia una superiorità maschile e una inferiorità femminile e non un commercio tra parti uguali, perciò il nome giusto per la prostituzione è "acquisto di sesso" (*könsköp*). Il nostro principio è che la prostituzione non è mai volontaria. (www.roks.se)

E il sociologo Sven-Axel Månsson, che ha lavorato nel primo Gruppo prostituzione svedese costituito a Malmö nel 1977, così sintetizza le ragioni della lotta alla prostituzione: "La prostituta è la rappresentazione dell'immagine negativa che gli uomini si fanno delle donne: seduzione ma anche disprezzo e disgusto".¹²

Altri assistenti sociali invece hanno accolto con sfavore la criminalizzazione unilaterale dal momento che uno dei suoi effetti prevedibili è quello di spostare la prostituzione al chiuso, rendendola molto più difficile da raggiungere per le unità di *outreach*.

¹¹ Le proposte di due esponenti del Gruppo prostituzione di Malmö nel 1984 sono state di migliorare il funzionamento dell'assistenza per i tossicodipendenti, una maggiore collaborazione dei servizi sociali con la polizia, la chiusura di tutti i sex club, anche se non vi si svolge la prostituzione dal momento che promuovono la considerazione della donna come di un oggetto sessuale, di agire sui clienti, per esempio con campagne di persuasione attraverso i sindacati, dal momento che l'85 % di essi sono sposati, e quindi possono e devono risolvere i propri problemi sessuali con la moglie.

E' possibile pensare a una criminalizzazione dei clienti o di tutto il commercio, ma deve essere effettiva e non di facciata (dato che un argomento contrario è che solo alcuni sarebbero i capri espiatori). Inoltre ci sarebbe il pericolo di pensare che la questione abbia trovato una soluzione e non ci sia più bisogno dei servizi sociali. E se la prostituzione diventa clandestina le conseguenze sono peggiori: tutto sommato, scrivono gli autori, meglio il dialogo con i clienti che la loro repressione (Månsson e Linders 1984).

¹² In Doucha Belgrave: *La prostitution aujourd'hui*, in "CEDI magazine", 241, sett.-ott 1998 p. 31.

Secondo gli stessi promotori della nuova legge, la sua efficacia va misurata sulla capacità di far diminuire la domanda di servizi sessuali a pagamento in generale, non solo sulla strada, allo scopo di fermare questa forma di violenza contro le donne.

Nei confronti delle prostitute questa misura non è repressiva, se non indirettamente: non sono infatti obbligate ad apparire in tribunale e possono rimanere anonime. Di fatto in molti casi la loro testimonianza è stata preziosa per condannare il cliente, mentre in sua assenza le prove sono difficili. E' stata dunque messa in mano alle poche rimaste sulla strada un'arma efficace nei confronti dei clienti in caso di diverbio, l'unico in cui siano motivate a testimoniare.

L'articolo 8 della parte sui reati sessuali del codice penale è intitolato "Lenocinio" e punisce "chiunque favorisca o in un modo ingiusto sfrutti economicamente il fatto che un'altra persona abbia relazioni sessuali occasionali dietro compenso". Il lenocinio è il reato sotto cui rientrano tutti i comportamenti dei terzi, dalla gestione di un bordello, all'aver esercitato un'influenza psicologica nella decisione di un'altra persona di prostituirsi, al pubblicare annunci anche senza fini di lucro (infatti anche tutti gli altri casi di agevolazione non debbono necessariamente avere questo scopo), e anche il reato di tratta (Rikskriminalpolisen 1999). Anche il partner che vive dei guadagni di una prostituta vi è compreso, poiché nel caso di relazione con una prostituta non vale l'obbligo di mantenersi a vicenda. Non è in disuso la proibizione degli annunci: il tribunale di Göteborg nel marzo 1994 ha condannato per lenocinio il proprietario di tre riviste di contatti sessuali, in cui apparivano anche annunci di prostitute, e un suo impiegato.

L'ultima revisione di questi articoli del codice penale, avvenuta nel 1984 al fine di meglio contrastare la prostituzione, ha tolto alcune limitazioni al reato di lenocinio: in precedenza le azioni sancite dovevano avvenire abitualmente e sempre con l'intento di guadagno. All'art. 8 è stato poi aggiunto in questa occasione un secondo comma che rende responsabile il proprietario della casa usata per la prostituzione, se è a conoscenza di ciò che vi avviene. Gli obblighi di intervento stabiliti per i padroni di casa sono questi:

Se una persona che per guadagno ha reso disponibile un appartamento viene a sapere che l'appartamento è adoperato interamente o in parte sostanziale per relazioni sessuali occasionali dietro compenso e non fa ciò che si può ragionevolmente desiderare per farne cessare la disponibilità, se l'attività continua o riprende nell'appartamento, sarà considerata aver favorito l'attività e condannata per la responsabilità secondo il primo comma.

L'art.9 proibisce il lenocinio aggravato, che è il reato commesso da chi "ha procurato relazioni sessuali occasionali dietro compenso in grande misura o ha brutalmente sfruttato un'altra persona" (per un commento al codice penale vedi Holmkvist *et al.* 1999). Altre leggi con riferimenti alla prostituzione sono la possibilità di mettere sotto tutela i giovani sotto i 20 anni che si prostituiscono (Legge sulle misure straordinarie per la custodia dei giovani, 1990:52) e la proibizione di prostituirsi e comprare servizi sessuali per chi è affetto da HIV, pena l'internamento forzato (1988:1472). Anche la Legge sulla custodia dei tossicodipendenti (1988:870), tra cui sono compresi gli alcolisti, prevede che vengano sottoposti a una terapia forzata se mettono in pericolo la loro salute, ma anche fare commercio del sesso è considerato un comportamento a rischio.

In un processo molto dibattuto per il feroce assassinio di una prostituta, Catrine Da Costa, avvenuto nel 1984 contro un medico legale, è risultata evidente una discriminazione sociale nei confronti delle prostitute, e anche legale, soprattutto nella decisione di non ammettere come testimoni dell'accusa coloro che lavoravano insieme alla ragazza assassinata (Olsson 1999).

Le prostitute secondo la legge svedese sono tenute a pagare le tasse, come chiunque ottenga un reddito a qualsiasi titolo. Tuttavia gli ispettori fiscali tendono a non richiederle se sanno che i guadagni sono ottenuti dalla prostituzione.

Il contratto di prostituzione non è valido in quanto contrario alla pubblica morale.

2.2. Comparazione tra i paesi

Il metodo con cui procederemo nella comparazione sarà di raggruppare i reati concretizzandoli nelle diverse figure che li commettono, per poter meglio unificare i casi in cui la formulazione verbale varia da un paese all'altro senza che vari la sostanza del comportamento sancito. Queste distinzioni linguistiche saranno mantenute, per precisione e chiarezza, nelle sotto-categorie delle singole figure, che appaiono chiaramente nelle tavole sinottiche dedicate a ogni categoria. Le categorie sono: gli "Sfruttatori e protettori", su cui vi è, naturalmente, unanimità nella repressione (ma in Olanda e Spagna non per soli motivi economici), "Chi abusa di rapporti di autorità", che per alcuni paesi non è una semplice aggravante ma un reato a sé stante, i "Favoreggiatori, mediatori e reclutatori per lucro" che sono considerati sfruttatori di importanza un po' minore, gli "Sfruttatori passivi", che includono i partner che vivono dei guadagni della prostituzione, i "Favoreggiatori e mediatori senza fini di lucro" la categoria più ampia e ambigua, i "Responsabili di locali", che non sono solo i tenutari di bordello ma anche altre figure come gli albergatori, a volte assimilabili ai favoreggiatori con o senza lucro (ma è bene raggrupparli in una categoria che sottolinei la specificità della proibizione dell'esercizio della prostituzione al chiuso); i "Trafficienti di persone", categoria in cui rientrano coloro che commettono reati nei quali si nomina in modo particolare un legame con la prostituzione, escludendo le sanzioni più generali contro chi introduce immigrati non in regola nel paese; inoltre i "Clienti" vanno incontro a sanzioni in pochi paesi, mentre le "Prostituite" possono commettere una vasta serie di reati, di cui metà riguardano (prevalentemente) i paesi abolizionisti e metà (prevalentemente) quelli regolamentaristi, e che nel caso dell'adescamento possono essere commessi, più in generale, anche da organizzatori della prostituzione; quindi vi è la categoria di "Chi fa pubblicità alla prostituzione", ovvero chi promuove per iscritto l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento: nel caso della pubblicità sui periodici si tratta dei direttori responsabili. L'ultima categoria raggruppa i reati specificamente legati alla prostituzione maschile, fermo restando che, se non altrimenti indicato, ciò che appare nelle categorie precedenti va riferito sia a donne che a uomini.

Un'ulteriore avvertenza da dare è che siccome la distinzione dei tipi interni a queste categorie, o sotto-categorie, si basa sul raggruppamento delle espressioni simili usate nelle leggi dei diversi paesi, essa non garantisce la mutua esclusività delle sotto-categorie nel loro significato sostanziale, per esempio un partner che vive di guadagni della prostituzione può essere considerato anche un favoreggiatore. Si sono utilizzate perciò, oltre agli articoli delle leggi penali, anche le fonti della giurisprudenza per completare il quadro delle figure oggetto di repressione, fonte indicata con una "G" maiuscola nelle tavole, mentre normalmente la presenza del reato è contrassegnata da una "X". Nelle tavole si farà riferimento alla Gran Bretagna come a un ordinamento unico, con un'avvertenza: le differenze con la Scozia saranno esplicitate in nota per quanto riguarda la fattispecie dei reati¹³, ma non sarà possibile confrontare le pene previste nelle due principali parti del Regno Unito in quanto molti reati in Scozia sono reati di *common law* che non hanno una pena standard. Dunque le pene indicate sono soltanto quelle in vigore in Inghilterra e Galles.

Non si procederà a distinzioni tra reati commessi da soli o in concorso con altri, anche se spesso il concorso invece di costituire un'aggravante generica dà adito a misure particolari esplicitamente riservate a chi agisce in gruppo (Francia) o banda organizzata (Austria, Francia, Olanda, Italia per la tratta).

Quanto alle circostanze aggravanti, vengono nominate solo quelle espressamente stabilite negli articoli di legge, dal momento che non è stata fatta una ricerca *ad hoc* sul diritto penale per includere nella valutazione delle pene le aggravanti generiche. Le aggravanti specifiche per Italia e Francia consistono nel raddoppiare la pena per tutti i reati previsti dalle leggi sulla prostituzione (adescamento a parte in Francia) se vengono commessi con violenza (anche con minaccia o inganno

¹³ Riassumendo le note: i reati che non sono previsti in Scozia sono la tratta, la tolleranza di prostitute che adescano in locali pubblici, l'abuso di rapporti di autorità (è possibile che sia un'aggravante generica, ma non viene menzionata negli articoli sulla prostituzione), mentre è limitato alle donne il reato di favoreggiamento e controllo a fini di lucro, e il corrispondente reato maschile è il più generico vivere dei proventi della prostituzione altrui.

in Italia) o ai danni di minorenni o infermi, di un ascendente o affine, di persona affidata alle cure, dipendente, da parte di un pubblico ufficiale (in Francia la formulazione è "da una persona chiamata, in virtù delle sue funzioni, a partecipare alla lotta contro la prostituzione, alla protezione della sanità o al mantenimento dell'ordine pubblico"), ai danni di più persone o di persona tossicodipendente; in Francia anche per reati ai danni di una persona vulnerabile per età, per una carenza fisica o psichica o per uno stato di gravidanza evidente o conosciuto dall'autore del reato, contro una persona che è stata indotta a dedicarsi alla prostituzione sia al di fuori del territorio della Repubblica sia al suo arrivo sul territorio della Repubblica, da una persona che porta un'arma e anche da parte di più persone che agiscono in qualità di autore o di complice, senza che costituiscano una banda organizzata. Normalmente in Italia le aggravanti comportano un'elevazione della pena di un terzo.

La Francia aumenta le pene fino a 20 anni di prigione con una multa di 20.000.000 di franchi se i reati sono commessi in banda organizzata, e fino all'ergastolo con 30.000.000 di multa se i fatti sono commessi con torture o atti di barbarie.

Altri paesi prevedono aggravanti specifiche nei singoli articoli, di cui renderemo conto.

2.2.1. Sfruttatori e protettori

All'interno della categoria degli sfruttatori e protettori (termini che non vengono usati in nessuno dei codici) è possibile raggruppare quattro sotto-categorie: chi obbliga o costringe, chi sfrutta, ovvero trae un ingiusto vantaggio economico, chi prescrive le condizioni dell'esercizio della prostituzione e chi trattiene dall'abbandonarla. Sono figure che si presuppone usino la violenza o, come nella tradizionale descrizione dei rapporti tra prostituta e "magnaccia", la costrizione psicologica per ottenere un vantaggio patrimoniale dalla prostituzione altrui. L'immagine tradizionale del protettore o sfruttatore è infatti quella di un personaggio che organizza lo svolgimento dell'attività di prostituta della sua o delle sue partner e, sfruttandone il rapporto di dipendenza sentimentale, le costringe a vendersi per il suo profitto sia con la violenza aperta, sia con l'inganno, persuadendole che si tratta di una situazione temporanea nell'attesa di tempi migliori, o di un razionale cogliere opportunità di guadagno in vista di traguardi comuni, che vengono però resi irraggiungibili dal consumo smodato per l'esibizione del proprio status di ricco.

Vi è un'ambiguità nel concetto di sfruttamento, che implica un'appropriazione eccessiva e del reddito prodotto da una persona in relazione alle prestazioni fornite, come effettivamente suona la definizione della giurisprudenza svedese (SOU 1995b), benché né in Svezia né altrove sia stabilito quale potrebbe essere il giusto corrispettivo di un'attività di protezione, se effettivamente svolta. Infatti ciò che è dato per scontato nella visione tradizionale della prostituzione è che i rapporti di "protezione" siano piuttosto simili a un'estorsione che a un effettivo controllo della sicurezza dell'esercizio della prostituzione. Di fatto per la prostituzione in strada il livello di sicurezza che si può raggiungere dovendosi appattare in macchina non è mai molto alto, però nella prostituzione al chiuso effettivamente è possibile sorvegliare che non accadano atti di violenza.

	A	Dk	F	D	GB	le	I	NI	E	S
chi obbliga o costringe alla prostituzione			X	X		X	X a	X	X	X a
sfruttatori	X b	X		X			X			X
chi prescrive le condizioni dell'esercizio della prostituzione	X			X c	X	X				
chi trattiene dall'abbandonare la prostituzione	X d	X	X e	X						

Reati previsti per sfruttatori e protettori

X = il reato è previsto nella legge

Note: a) è un'aggravante
b) per reddito continuativo
c) o tiene le persone in stato di dipendenza personale o economica
d) per intimidazione
e) anche chi ostacola gli organismi di soccorso per le prostitute

In tutti i paesi sfruttatori e protettori sono puniti, e lo sono più duramente di tutte le altre figure, tranne che in Italia, dove il massimo delle pene è riservato ai trafficanti di persone a scopo di prostituzione, e in Francia, dove sono i tenutari di case ad essere colpiti più severamente.

Quasi tutti i paesi prevedono espressamente il divieto di obbligare o costringere alla prostituzione, eccetto la Danimarca, che non configura un reato di questo tipo, bensì parla più genericamente di sfruttamento e nomina la violenza solo nel punire chi trattiene dall'abbandonare la prostituzione.

I mutamenti nella perseguibilità di questo reato durante gli anni Novanta sono stati una semplificazione della legislazione spagnola, che con il nuovo Codice penale del 1995 ha tolto ogni sanzione per chi "coopera con o protegge" la prostituzione altrui, come si esprimeva il vecchio codice. Le nuove norme esplicitamente richiedono la dimostrazione dell'uso della violenza: "obbligare, costringere, trattenere dall'abbandonare".

La Francia prevede tra i reati anche il fatto di ostacolare le azioni degli organismi qualificati di rieducazione, che sono o i servizi pubblici previsti dalla legge (i pochi che sono stati avviati) o le organizzazioni di diritto privato che operano con l'appoggio pubblico, come le Equipes d'action contre la traite des etres humains.

L'unanimità di vedute sullo sfruttamento nasconde in realtà una considerazione profondamente differente della gravità di tale reato. I paesi meno severi sono la Germania, l'Irlanda e l'Olanda, in cui le pene carcerarie (l'ordinamento giudiziario olandese tende in generale ad evitare le condanne al carcere) possono essere interamente sostituite da una multa, fino a 3 anni per la Germania, fino a 6 mesi per condanna sommaria per l'Irlanda e fino a 6 anni come l'Italia per l'Olanda, anche in Inghilterra, come in Irlanda, qualora la condanna avvenga su procedura sommaria è previsto il carcere della durata di 6 mesi, non condonabile però con il pagamento di una multa, mentre se il verdetto è emanato in seguito a un processo la condanna è stabilita in 2 anni per l'Inghilterra e fino a 5 anni per l'Irlanda. In Austria si rischia fino a 6 mesi di carcere per lo sfruttamento occasionale, e fino a 1 anno se è continuativo. La Germania ha un ordinamento che appare paradossale in quanto punisce più severamente, con il carcere fino a 5 anni invece di 3, chi trattiene dall'abbandonare la prostituzione, che non chi obbliga o costringe ad essa, pur essendo due fattispecie di reato in realtà concettualmente identiche. Per l'Austria vale un discorso simile, poiché trattenere dall'abbandonare la prostituzione è sancito con 2 anni di carcere, a fronte di 1 anno previsto per gli sfruttatori di professione.

In Italia e Francia, come si è detto, l'uso della violenza o della costrizione rappresenta un'aggravante che raddoppia le pene fino a un massimo, rispettivamente, di 12 e 10 anni.

"Prescrivere le condizioni dell'esercizio della prostituzione" ha una collocazione ambigua: si può intendere implicitamente come costrizione, o al contrario può far sì che anche la sola organizzazione della prostituzione diventi un reato: per la Francia si può trattare in effetti del semplice fatto di fissare il prezzo della prestazione, considerato un indicatore di autorità sulla prostituta. In Germania e Austria tale fattispecie di reato serve dichiaratamente a impedire che la prostituzione venga organizzata da terzi: i legislatori regolamentandosi in ciò condividono la posizione abolizionista che tollera la prostituzione solo se priva di ogni forma di organizzazione, immediatamente classificata come sfruttamento.

Il fatto che chi obbliga o costringe alla prostituzione non compaia per alcuni paesi tra le figure criminali non significa che questo comportamento non venga sancito, ma semplicemente che la lettera della legge usa altre espressioni. Per esempio, vivere in tutto o in parte dei guadagni della prostituzione in Gran Bretagna è perseguibile anche se non si obbliga la persona a prostituirsi, a maggior ragione dunque sarà condannato chi ha usato la costrizione.

	chi obbliga o costringe alla prostituzione	sfruttatori	chi prescrive le condizioni dell'esercizio della prostituzione	chi trattiene dall'abbandonare la prostituzione
A		fino 6 mesi/fino 1 anno (a)	fino 1 anno	fino 2 anni (b)
Dk		fino 3 anni o, con attenuanti, arresto e multa		fino 4 anni
F	5 anni e 1.000.000/ con violenze 10 anni e 10.000.000			5 anni e 1.000.000 (c)
D	fino 3 anni o multa	6 mesi - 5 anni	6 mesi - 5 anni (d)	fino 5 anni o multa/ con violenze, minacce, inganno 1-10 anni
GB			condanna sommaria: 6 mesi/ processo: 2 anni	
le	condanna sommaria: multa fino 1000 e/o prigione fino 6 mesi/processo: multa fino 10.000 o prigione fino 5 anni		condanna sommaria: multa fino 1000 e/o prigione fino 6 mesi/processo: multa fino 10.000 o prigione fino 5 anni	
I	4-12 anni e 1/40.000.000 (e)	2-6 anni e 500.000-20.000.000		
NI	fino 6 anni o multa V cat./con lesioni gravi 8 anni o multa V cat.			
E	2-4 anni e multa 12-24 mesi			
S	2-6 anni (e)	fino 4 anni/aggravato: su molte persone 2-6 anni		

Pene in vigore, 2000: Sfruttatori e protettori

Note: a) per reddito continuativo
b) per intimidazione
c) anche chi ostacola gli organismi di soccorso per le prostitute
d) o tiene le persone in stato di dipendenza personale o economica
e) è un'aggravante

N. B.: In questa e nelle seguenti tabelle le multe sono espresse nella valuta locale.

2.2.2. Chi abusa di rapporti di autorità

Una categoria particolare di aggravante viene esplicitamente prevista solo dalla metà degli stati, e appare come reato a sé stante nel codice penale spagnolo: la sanzione di chi abusa di rapporti di autorità. In Spagna chi induce alla prostituzione qualcuno con il quale si trova in rapporto di autorità o abusando di uno stato di necessità è punito con la stessa pena prevista per chi costringe alla prostituzione: da 2 a 4 anni più una multa. Francia e Italia invece la considerano un'aggravante che fa raddoppiare le pene previste, fino a, rispettivamente, 10 e 12 anni di carcere più le multe. In Austria per l'abuso di rapporti di autorità si tocca il massimo delle pene previste per tutti i delitti legati alla prostituzione eccetto quelli relativi al traffico: la prigione da 6 mesi a 5 anni se il lenocinio è effettuato a fini di lucro, altrimenti fino a 3 anni.

Tutti gli stati, è bene ricordarlo, prevedono la punibilità di chi induce la prostituzione di minorenni e anche di incapaci, e in molti casi, tra cui quello italiano, vi sono aggravanti se il reato commesso riguarda persone che siano in stato di dipendenza dal colpevole. Due stati, Danimarca e Inghilterra, puniscono chi induce o assiste la prostituzione di persone già maggiorenni ma al di sotto dei 21 anni, continuando a ritenerle particolarmente vulnerabili nonostante lo spostamento verso il basso della maggiore età.¹⁴

	chi induce alla prostituzione qualcuno con il quale si trova in rapporto di autorità	chi induce o assiste persone sotto i 21 anni	parenti
A	fino 3 anni, per lucro da 6 mesi a 5 anni		
Dk		fino 4 anni	
F	10 anni e 10.000.000 (a)		10 anni e 10.000.000 (a)
D		6 mesi-10 anni	
GB		2 anni (b)	
le			
I	4-12 anni e 1/40.000.000 (a)		4-12 anni e 1/40.000.000 (a)
NI			
E	2-4 anni e multa 12-24 mesi (c)		
S			

Pene in vigore 2000: Chi abusa di rapporti di autorità

Note: a) è un'aggravante
 b) reato non previsto in Scozia
 c) o abusando di uno stato di necessità

2.2.3. Favoreggiatori, mediatori e reclutatori per lucro

La figura del reclutatore, favoreggiatore o mediatore per lucro è parzialmente sovrapponibile a quella del lenone-protettore-prosseneta, ma solo per le azioni meno gravi. La differenza è che essa include i casi in cui non viene esercitata violenza, minaccia o inganno (nel caso soprattutto dello sfruttamento economico) nei confronti della prostituta, mentre nella prima categoria queste componenti sono espressamente previste o culturalmente implicite nell'immagine tradizionale dei rapporti tra prostituta e prosseneta.

¹⁴ Particolare anche la soglia usata dalla Svezia nella legge sulle misure speciali di protezione dei giovani, che ammette l'intervento dei servizi sociali per le prostitute al di sotto dei 20 anni.

Questa categoria è perseguita da tutti i paesi con l'eccezione della Spagna e dell'Olanda.

	A	Dk	F	D	GB	Ie	I	NI	E	S
chi recluta, sospinge o induce	X	X	X	X ^a	X ^b	X ^b	X			G
mezzani e promotori	X	X	X	X ^c			X			
favoreggiatori-agevolatori			X		X ^d	X	X			X

Reati previsti per favoreggiatori, mediatori e reclutatori per lucro

Note: a) conoscendo il suo stato di necessità
 b) se diventa una prostituta comune o frequenta i bordelli
 c) professionalmente e regolarmente
 d) solo uomini (per la Scozia invece il reato di favoreggiamento è nominato solo nella norma che punisce lo sfruttamento della prostituzione da parte di una donna)

Il reato di favoreggiamento nei confronti della prostituzione, presente nella metà dei paesi, utilizza in modo molto particolare un termine tipico del diritto, che viene impiegato per un comportamento di aiuto in un fatto criminoso. Nel linguaggio giuridico "favoreggiamento" in senso stretto denota infatti, se "personale", l'assistenza prestata a chi ha commesso un reato al fine di proteggerlo, se "reale", l'aiuto ad assicurarsi il prodotto del reato. Si applica quando è stato commesso un reato cui il favoreggiatore non ha partecipato (altrimenti sarebbe colpevole di concorso in reato). La particolarità di questo concetto di favoreggiamento della prostituzione è il fatto che la prostituzione non è un reato in nessuno dei paesi esaminati. Nell'italiano giuridico questa espressione compare anche in un'altra espressione particolare, il favoreggiamento bellico, una sorta di collaborazionismo con il nemico.¹⁵

La coincidenza dei termini di "favoreggiamento" nei confronti di un reato e nei confronti della prostituzione non appare solo in italiano nella legge Merlin, ma anche negli altri paesi che lo configurano come un reato, eccetto la Svezia. L' *aiding and abetting* degli articoli inglesi e irlandesi contro coloro che vivono dei guadagni della prostituzione altrui e in francese con *aider*, che è la traduzione di "favoreggiare". Solo in svedese invece si usa *främjar*, "promuovere" la prostituzione, che non ha a che fare con il favoreggiamento (*gynnande, favorisering*) ma con una generica agevolazione.

Il reclutamento è punito più severamente del favoreggiamento in Inghilterra e Irlanda e dell'intermediazione in Austria e Germania, mentre Italia, Danimarca e Francia applicano pene standard.

L'Italia ancora una volta risulta avere le pene maggiori per i reati di questa categoria, fino a 6 anni di prigione (anche l'Olanda, ma a differenza dell'Italia solo in caso di conoscenza della situazione di costrizione alla prostituzione e sempre con la possibilità di sostituirla con una multa). Pene alte sono assegnate anche dalla Francia (5 anni: si tratta dell'esplicitazione di comportamenti concreti che ricadono sotto il reato di lenocinio) e da Danimarca e Svezia (4 anni). Una differenziazione tra le pene previste per i reati interni a questa categoria è prevista dagli stati di lingua tedesca e inglese: in Germania il massimo della pena tocca i 5 anni per chi avvia alla prostituzione una persona conoscendone lo stato di necessità (quindi operando una costrizione indiretta), mentre a chi fornisce intermediazione si assegnano 3 anni o una multa, e solo se il fatto avviene professionalmente. La

¹⁵ Questo secondo l'Enciclopedia Garzanti del Diritto. Così invece lo Zingarelli:

Favoreggiare: proteggere col proprio favore

Favoreggiatore: chi si rende colpevole di favoreggiamento

Favoreggiamento: atto, effetto del favoreggiare (dir) - *personale*, l'aiutare qc dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, a eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità. (...) - *alla prostituzione* l'agevolare, con qualsiasi atto di prosenetismo che non raggiunga lo sfruttamento vero e proprio, la prostituzione altrui.

medesima distinzione avviene in Austria, con pene che toccano i 2 anni di prigione nel caso di avvio alla prostituzione (senza condizioni: con lucro o senza), e i 6 mesi, sostituibili con una multa, in quello di intermediazione. Allo stesso (più leggero) modo, la sanzione prevista dall'Inghilterra è stabilita nella prigione fino a 2 anni per condanna su atto d'accusa, riducibili a un massimo di 6 mesi per condanna sommaria tranne che nel caso del reclutamento. Analogamente in Irlanda questo reato è sancito con la pena più alta (sempre 2 anni), mentre le pene per i favoreggiatori toccano i fino a 6 mesi di carcere, che possono essere sostituiti da una multa.

	chi recluta, sospinge o induce	mezzani e promotori	favoreggiatori-agevolatori
A	fino 2 anni	fino 6 mesi o 360 giorni di multa	
Dk	fino 4 anni	fino 4 anni	
F	5 anni e 1.000.000	5 anni e 1.000.000	5 anni e 1.000.000
D	fino 5 anni o multa (a)/ con violenza, minacce, astuzia 1-10 anni	fino 3 anni o multa (b)	
GB	2 anni (c)		condanna sommaria: 6 mesi/processo: 2 anni (d)
le	2 anni (c)		multa fino 1000 e/o prigione fino 6 mesi
I	2-6 anni e 500.000-20.000.000 (e)	2-6 anni e 500.000-20.000.000	2-6 anni e 500.000-20.000.000
NI			
E			
S	G: promozione della prostituzione, fino 4 anni		fino 4 anni

Pene in vigore 2000: Favoreggiatori, mediatori e reclutatori per lucro

- Note:
- a) conoscendo il suo stato di necessità
 - b) professionalmente e regolarmente
 - c) se diventa una prostituta comune o frequenta i bordelli
 - d) solo uomini (per la Scozia invece il reato di favoreggiamento è nominato solo nella norma che punisce lo sfruttamento della prostituzione da parte di una donna)
 - e) solo nei confronti di una donna

2.2.4. Gli sfruttatori "passivi"

	A	Dk	F	D	GB	le	I	NI	E	S
chi trae profitto o partecipa ai proventi della prostituzione altrui			X		X a	X		X b		
conviventi o persone in relazione abituale se non giustificano il loro tenore di vita		G	X c		X a		G			X

Reati previsti per chi trae vantaggio dall'attività della prostituta

X = il reato è previsto nella legge

G = la giurisprudenza ha applicato i codici a questo comportamento

Note: a) solo uomini

b) se sa che la prostituzione è stata intrapresa per violenza, minaccia o inganno

c) anche chi facilita a un prossenetista la falsa giustificazione delle sue risorse

Chi trae un vantaggio patrimoniale dall'attività della prostituta viene considerato, in alcuni articoli di legge e decisioni giurisprudenziali, come uno "sfruttatore passivo", in quanto non spinge o costringe attivamente la persona in questione a prostituirsi. E' una formulazione che serve anche a colpire forme indirette di sfruttamento economico della prostituzione, ovvero quelle che non avvengono con il passaggio a titolo gratuito del denaro dalla prostituta allo sfruttatore, bensì con la richiesta di pagamenti molto più salati per servizi come l'abitazione o la camera d'albergo. Si può osservare però che questo reato esiste solo in paesi in cui è già perseguito il favoreggiamento, fattispecie di reato che potrebbe essere usata anche in queste situazioni. E infatti, economicamente, i prezzi più alti fatti pagare alle prostitute si giustificano proprio con il rischio di perseguibilità penale per favoreggiamento della prostituzione.

In alcuni stati si esplicita che il partner, marito o convivente, non rappresenta l'eccezione. Anche i figli maggiorenni che usino i proventi della prostituzione sono trattati alla stessa stregua (solo se maschi in Gran Bretagna). La negazione che si tratti di rapporti tipici tra protettore e prostituta non viene in questi casi ritenuta valida, poiché si privilegia la prova oggettiva della convivenza o del rapporto sentimentale, in Francia e Inghilterra seguendo la lettera della legge, in altri paesi (Svezia e Italia) seguendo la giurisprudenza.

L'applicazione delle norme che puniscono chi convive con una prostituta se non può giustificare le proprie spese con entrate indipendenti ha l'effetto di limitare le libertà civili della donna in questione, che non può legarsi sentimentalmente o convivere con una persona che non abbia un lavoro o che lo abbandoni.

Le pene sono quelle previste per lo sfruttamento attivo, tranne che in Irlanda dove sono minori.

	chi trae profitto o partecipa ai proventi della prostituzione altrui	conviventi o persone in relazione abituale se non giustificano il loro tenore di vita
A		
Dk		G: lenocinio, fino 4 anni
F	5 anni e 1.000.000	5 anni e 1.000.000 (a)
D		
GB	condanna sommaria: 6 mesi/processo: 2 anni (b)	condanna sommaria: 6 mesi/processo: 2 anni (b)
le	multa fino 1000 e/o prigione fino 6 mesi	
I		G: favoreggiamento, 2-6 anni e 500.000-

		20.000.000
NI	fino 6 anni o multa V cat. (c)	
E		
S		G: promozione della prostituzione, fino 4 anni

Pene in vigore 2000: Sfruttatori "passivi"

Note: a) anche chi facilita a un prosseneta la falsa giustificazione delle sue risorse
b) solo uomini
c) se sa che la prostituzione è stata intrapresa per violenza, minaccia o inganno

2.2.5. Favoreggiatori e mediatori che non hanno fini di lucro

	A	Dk	F	D	GB	Ie	I	NI	E	S
chi induce	X	X	X	X a	X b	X b	X c	X d		G
mezzani		X e	X				X			
favoreggiatori - agevolatori - aiutanti			X				X			X

Note: a) conoscendo la sua situazione di isolamento connessa al soggiorno in una terra straniera
b) se diventa una prostituta comune o frequenta i bordelli
c) solo nei confronti di una donna
d) se la prostituzione è stata intrapresa per violenza, minaccia o inganno
e) se gli atti sono ripetuti

In questa categoria raggruppiamo reati di cui non è richiesto il fine di lucro. Si tratta dell'induzione alla prostituzione, di cui però si può presupporre che sia fatta per un vantaggio patrimoniale, così come per gli atti di intermediazione (anche se è meno scontato). Invece i favoreggiatori, agevolatori e aiutanti di questa categoria agiscono veramente senza trarne guadagno. E' soprattutto guardando la criminalizzazione di queste azioni senza fini di lucro che si rivela il piglio più o meno vigoroso della giustizia nel confinare l'attività della prostituta al minimo spazio sociale. Tra i comportamenti che possono agevolare la prostituzione effettuati senza trarne un vantaggio economico e proibiti da Italia, Francia e Svezia c'è ad esempio il fatto di accompagnare la prostituta sul luogo di lavoro o nel tragitto verso casa, oppure di fornirle preservativi al fine di facilitare la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.

Solo la Spagna non sanziona più nessuno dei comportamenti elencati in questa categoria, e in altri casi alcune condizioni limitano l'azione penale: in Inghilterra e Irlanda bisogna provare che la persona indotta alla prostituzione sia diventata una prostituta comune o un'abituale lavoratrice dei bordelli, mentre in Germania il reato riguarda solo casi in cui si sia usata violenza oppure si sia approfittato della situazione di isolamento di una persona straniera, quindi il favoreggiamento esiste solo nei casi di abuso, così come in Olanda, che pone l'usuale condizione che l'induzione avvenga con costrizione e violenza.

Le pene attribuite a favoreggiatori e mediatori senza lucro in quasi tutti i paesi che le prevedono sono identiche a quelle della categoria precedente: la Francia e l'Italia puniscono tutti i tipi interni alle due categorie di favoreggiatori e mediatori con o senza lucro con i canonici 5 e 2-6 anni di prigione. L'induzione alla prostituzione può essere fatta, secondo la lettera della legge italiana, solo nei confronti di una donna, ma il comma precedente punisce comunque il reclutamento di "una persona" in generale. La Svezia menziona esplicitamente solo la "promozione della prostituzione", ma la sua giurisprudenza include l'applicazione della categoria al favoreggiamento senza lucro. La Danimarca considera più gravemente l'induzione che l'intermediazione, punibile con 3 invece che 4 anni di prigione.

	chi induce	mezzani	favoreggiatori – agevolatori – aiutanti
A	fino 2 anni		
Dk	fino 4 anni	fino 3 anni (a)/attenuanti: arresto o multa	
F	5 anni e 1.000.000	5 anni e 1.000.000	5 anni e 1.000.000
D	6 mesi-10 anni (b) /con violenza, minacce, astuzia 1-10 anni		
GB	2 anni (c)		
le	2 anni (c)		
I	2-6 anni e 500.000-20.000.000 (d)	2-6 anni e 500.000-20.000.000	2-6 anni e 500.000-20.000.000
NI	fino 6 anni o multa V cat. (e)		
E			
S	G: promozione della prostituzione, fino 4 anni		fino 4 anni

Pene in vigore 2000: Favoreggiatori e mediatori anche senza lucro

- Note:
- a) se gli atti sono ripetuti
 - b) conoscendo la sua situazione di isolamento connessa al soggiorno in una terra straniera
 - c) se diventa una prostituta comune o frequenta i bordelli
 - d) solo nei confronti di una donna
 - e) se la prostituzione è stata intrapresa per violenza, minaccia o inganno.

2.2.6. Responsabili di locali

	A	Dk	F	D	GB	le	I	NI	E	S
tenutari di case di prostituzione		X	X	X a	X	X	X			G
proprietari o albergatori che affittano scientemente		X b	X c		X	X	X			X
proprietari o affittuari che danno il semplice permesso di usare le stanze					X	X				
gestori di locali pubblici che abitualmente tollerano le prostitute nei locali		X	X		X d	X	X			

- Note:
- a) se tengono le prostitute in stato di dipendenza personale o economica, o promuovono la prostituzione con misure particolarmente favorevoli
 - b) solo gli albergatori
 - c) anche chi vende i locali sapendo che saranno usati per la prostituzione
 - d) reato non previsto in Scozia

In questa categoria sono avvenuti i cambiamenti più rilevanti degli anni Novanta. Vi è stata in due paesi la cancellazione dei reati di proprietà, responsabilità e gestione dei locali in cui si svolge la prostituzione: la Spagna con il nuovo codice penale del 1995 e l'Olanda, che ha formalizzato nell'ottobre 1999 con l'approvazione della Legge sull'abrogazione del divieto di costituire bordelli la sua politica di tolleranza della prostituzione al chiuso. Ha mantenuto, come sappiamo, la perseguibilità di chi trae vantaggio da prostitute di cui sa che hanno intrapreso la prostituzione per

violenza, minacce o inganno, quindi anche i gestori di locali, non esplicitamente menzionati nella legge.

Gli altri paesi, tranne ovviamente quelli regolamentaristi di più vecchia data, Austria e Germania, prevedono la punibilità della figura del tenentario a qualunque titolo giuridico o di fatto di case di prostituzione, anche se la Svezia non li nomina come tali, ma li comprende nell'espressione più ampia di "chiunque per guadagno renda disponibile un appartamento". La Germania inoltre vuole tutelare le prostitute punendo i tenentari che le tengono in stato di dipendenza personale o economica. In direzione opposta va però l'altra norma che li riguarda, cioè la punizione dei tenentari di bordello che garantiscono condizioni di lavoro particolarmente favorevoli, puniti a causa del fatto che agendo in tal modo non incoraggiano l'uscita dalla prostituzione.

Irlanda e Inghilterra esplicitano anche un caso di favoreggiamento senza lucro, con il divieto che si dia il semplice permesso di usare per la prostituzione stanze, appartamenti o camere d'albergo di cui si è proprietari o affittuari. Rimane comunque l'unico caso di favoreggiamento senza lucro che viene sancito in questi paesi.

Inoltre in molti paesi i gestori di locali pubblici vengono perseguiti se il loro locale diventa un luogo di ritrovo di prostitute che vi esercitano l'adescamento. Particolarmente severa è la formulazione irlandese e inglese che, sanzionando il gestore del locale, impedisce a una prostituta di trattenerci più del tempo necessario alle consumazioni, anche se non sembra che queste norme siano state utilizzate di recente.

Lievi sono le pene per i tenentari di bordello in Inghilterra, dove vi è un massimo, per recidiva, di 6 mesi di carcere, mentre soli 3 mesi sono previsti per la prima condanna, sostituibili da una multa. In Danimarca gli albergatori che affittano stanze per l'esercizio della prostituzione sono invece puniti con il carcere fino a 1 anno. In questo paese i tenentari di bordello veri e propri sono però soggetti a pene più severe, ovvero fino a 4 anni di reclusione. Il massimo previsto lo tocca la Francia, con una pena di 10 anni di carcere, molto più severa dei 2-6 anni previsti in Italia e dei 5 anni dell'Irlanda, solo in caso di recidiva e comunque sostituibili con una multa.

In Francia e Italia anche le sanzioni contro i gestori di locali pubblici sono identiche a quelle previste per i proprietari di bordelli, mentre in Inghilterra e Irlanda ci si limita a una multa. Fino a 3 anni di carcere, sostituibili però con una multa a discrezione del giudice, è la pesante pena prevista in Germania per i tenentari di bordello che commettono un reato mantenendo le prostitute in stato di dipendenza, o viceversa agevolandole eccessivamente nel loro lavoro, per esempio assicurando la loro protezione dai clienti molesti, fornendo preservativi per la prevenzione sanitaria, creando un'atmosfera di lavoro piacevole.

	tenutari di case di prostituzione	proprietari o albergatori che affittano scientemente	proprietari o affittuari che danno il semplice permesso di usare le stanze	gestori di locali pubblici che abitualmente tollerano le prostitute nei locali
A				
Dk	fino 4 anni	fino 1 anno o, con attenuanti, multa (a)		multa
F	10 anni e 5.000.000	10 anni e 5.000.000 (b)		10 anni e 5.000.000
D	fino 3 anni o multa (c)			
GB	3 mesi e/o 100/ recidiva 6 mesi e/o 250	3 mesi e/o 100/ recidiva 6 mesi e/o 250	3 mesi e/o 100/ recidiva 6 mesi e/o 250	multa (d)
le	condanna sommaria: multa fino 1000 e/o prigione fino 6 mesi/processo: multa fino 10.000 o prigione fino 5 anni	condanna sommaria: multa fino 1000 e/o prigione fino 6 mesi/processo: multa fino 10.000 o prigione fino 5 anni	condanna sommaria: multa fino 1000 e/o prigione fino 6 mesi/processo: multa fino 10.000 o prigione fino 5 anni	multa
I	2-6 anni e 500.000-20.000.000	2-6 anni e 500.000-20.000.000		2-6 anni e 500.000-20.000.000
NI				
E				
S	G: promozione della prostituzione, fino 4 anni	fino 4 anni		

Pene in vigore 2000: Responsabili di locali

Note: a) solo gli albergatori
b) anche chi vende i locali sapendo che saranno usati per la prostituzione
c) se tengono le prostitute in stato di dipendenza personale o economica, o promuovono la prostituzione con misure particolarmente favorevoli
d) reato non previsto in Scozia

2.2.7. Trafficanti di persone

	A	Dk	F	D	GB	le	I	NI	E	S
chi induce a trasferirsi all'estero per la prostituzione	X	X a	X b		X a	X c	X b	X		G
chi induce a entrare nel paese per la prostituzione	X		X b			X c		X		
chi induce a spostarsi sul territorio per prostituirsi						X c	X			
chi favorisce l'ingresso illegale di stranieri che si dedichino alla prostituzione o al suo sfruttamento							X			
chi influenza chi è isolato in terra straniera per trarre guadagno dalla sua prostituzione				X						

Note: a) se sotto 21 anni (Dk: o incoscienti dello scopo). Il reato non è previsto in Scozia
b) aggravante
c) solo nei confronti di donne

Una categoria su cui negli anni Novanta si è appuntata l'attenzione un po' in tutti i paesi che stiamo esaminando è il traffico di persone a scopo di prostituzione.

I paesi scandinavi non prevedono questo reato: la Svezia non lo menziona nel proprio codice mentre la Danimarca e l'Inghilterra contemplano solo il reato "opposto" di portare danesi e inglesi all'estero, e solo se viene commesso nei confronti di persone minori di 21 anni (un residuo di quando i 21 anni rappresentavano la soglia della maggiore età) o di persone che siano incoscienti del fatto che verrà loro proposta la prostituzione e non un'altra attività.

La Spagna non ha una norma sul traffico di stranieri che faccia riferimento alla prostituzione, ma una più generale (art. 318 bis del codice penale), che prevede pene da 6 mesi a 3 anni e multe da 6 a 12 mesi, raddoppiate in caso di violenza, minaccia o inganno.

Non solo le formulazioni ma anche le fattispecie di reato risultano alquanto diverse: la più usata è una terminologia neutrale che prevede sia che vengano introdotte persone nel paese, sia che cittadini dello stato in questione vengano indotti ad andare all'estero, come nel caso della Germania, dell'Austria, dell'Olanda e della Francia. L'Irlanda limita la repressione al caso in cui le vittime di tratta siano donne. L'Italia e l'Irlanda puniscono anche chi induce a spostarsi sul territorio. In Italia è sufficiente agevolare tali spostamenti per commettere un reato.

Il paese più repressivo è diventata l'Italia con la legge 40/1998 sugli stranieri: chi favorisce l'ingresso illegale di stranieri che si dedichino non solo alla prostituzione ma anche al suo sfruttamento rischia dai 5 ai 15 anni di carcere, cui si aggiunge una multa di 50.000.000 di lire per ogni straniero fatto entrare illegalmente.

La Francia considera il traffico un'aggravante, e perciò ha pene particolarmente severe: 10 anni e una multa. Anche in Austria 10 anni di carcere sono previsti come aggravante se si opera professionalmente oppure con violenza, minaccia o inganno. La Germania ha pene per il traffico di persone che vanno dai 6 mesi ai 10 anni destinate a chi, per lucro, influenza la decisione di prostituirsi di una persona sfruttando il suo stato di isolamento connesso al soggiornare in terra straniera. Da 2 a 6 anni di carcere, sempre che non vi siano aggravanti, è la pena prevista per i trafficanti di persone in uscita dall'Italia o che spostano le persone sul territorio secondo la legge Merlin. In Olanda 6 anni sono previsti per il traffico, ma in caso di procurate lesioni gravi aumentano fino a 8 anni. Da 6 mesi a 5 anni è ciò che viene attribuito ai trafficanti dall'Austria; 4 anni sono previsti in Danimarca, e "soli" 2 anni in Gran Bretagna e Irlanda.

	chi induce a trasferirsi all'estero per la prostituzione	chi induce a entrare nel paese per la prostituzione	chi induce a spostarsi sul territorio per prostituirsi	chi favorisce l'ingresso illegale di stranieri che si dedichino alla prost. o al suo sfruttamento	chi influenza chi è isolato in terra straniera per trarre guadagno dalla sua prostituzione
A	6 mesi/5 anni, professionalmente o con violenza, minaccia, inganno 1/10 anni	6 mesi/5 anni, professionalmente o con violenza, minaccia, inganno 1/10 anni			
Dk	fino 4 anni (a)				
F	10 anni e 10.000.000 (b)	10 anni e 10.000.000 (b)			
D					6 mesi-10 anni/professionalmente 1-10 anni
GB	2 anni (a)				
le	2 anni (c)	2 anni (c)	2 anni (c)		
I	2-6 anni e 500.000-20.000.000 (b)		2-6 anni e 500.000-20.000.000	5-15 anni e 50.000.000 di multa per ogni straniero	
NI	fino 6 anni o multa V cat./aggr.: con lesioni gravi 8 anni o multa V cat.	fino 6 anni o multa V cat./aggr.: con lesioni gravi 8 anni o multa V cat.			
E					
S	G: fino 4 anni (promozione della prostituzione)				

Pene in vigore 2000: Trafficanti di persone

Note: a) se sotto 21 anni (Dk: o incoscienti dello scopo). Il reato non è previsto in Scozia
b) aggravante
c) solo nei confronti di donne

2.2.8. Clienti

	A	Dk	F	D	GB	le	I	NI	E	S
chi adescas					X	X				X
chi indugia a piedi o in un veicolo per cercare prostitute e non obbedisce all'ingiunzione di allontanarsi della polizia						X				

Dei clienti i codici si occupano in generale in modo alquanto marginale. Solo tre stati li nominano: la Svezia ha criminalizzato le persone che offrono denaro per servizi sessuali, ma le leggi irlandesi e inglesi sono più severe: anche indugiare in strada con quest'intenzione è reato, se fatto "in modo insistente" o causando fastidio (in Inghilterra, Galles e Scozia), così come circolare lentamente in macchina alla ricerca di prostitute (solo in Inghilterra e Galles), senza obbedire all'ingiunzione di allontanarsi fatta dalla polizia (in Irlanda). L'adescamento da parte di un cliente è un reato solo maschile nelle isole britanniche.

Le pene previste sono più severe in Inghilterra (da 6 mesi a 2 anni) che non in Svezia (multa o carcere fino a 6 mesi). L'Irlanda punisce i primi due reati commessi con la sola multa, quindi minaccia con il carcere fino a 4 settimane in caso di terza recidiva.

	chi adescas	chi indugia a piedi o in un veicolo per cercare prostitute e non obbedisce all'ingiunzione di allontanarsi della polizia
A		
Dk		
F		
D		
GB	multa non oltre III livello	
le	multa 250, II multa 550, III e oltre multa 500 e/o prigione fino 4 settimane	multa 250, II multa 550, III e oltre multa 500 e/o prigione fino 4 settimane
I		
NI		
E		
S	multa o fino 6 mesi	

Pene in vigore 2000: Clienti

Note: a) solo uomini e in modo insistente, oppure se causano fastidio (reato esistente solo in Inghilterra e Galles)

2.2.9. Prostitute

	A	Dk	F	D	GB	le	I	NI	E	S
chi adesca		X	X		X a	X				
chi adesca/invita al libertinaggio in modo scandaloso o molesto	X b	X					X			
chi indugia per strada allo scopo della prostituzione (adescamento passivo)		X			X a	X				
chi esercita senza essersi registrata	X									
chi esercita la prostituzione in luoghi o tempi non stabiliti	X			X						
chi non si sottopone ai controlli sanitari	X			X c						
chi non paga le tasse sui redditi da prostituzione	X	X	X	X	X			X		

Note: a) da parte di una prostituta comune
 b) secondo ordinanze regionali
 c) in gran parte della Germania, tutte le "persone che cambiano frequentemente il partner"

Veniamo ai reati che possono essere commessi dalle stesse prostitute: l'adescamento passivo, cioè indugiare per strada passeggiando su corte distanze, quello attivo che consiste nel sollecitare attivamente l'attenzione altrui, e l'adescamento molesto. L'adescamento svolto in modo scandaloso o molesto è in realtà represso in tutti i paesi sotto le fattispecie di molestie o comportamenti che creino pubblico scandalo o disturbo alla quiete pubblica (nella tabella sono riportati solo i reati esplicitamente legati alla prostituzione).

I codici in genere non parlano di "prostituta", e a ragione poiché si sanciscono azioni da chiunque commesse, non una categoria di persone. C'è un'eccezione: la Gran Bretagna. L'art. 1 sull'adescamento (*soliciting*) della Legge sui reati della strada del 1959 stabilisce che affinché vi sia reato una donna che adesca deve essere classificata come "prostituta notoria", *common prostitute*.

L'adescamento solo passivo è previsto da Inghilterra, Scozia e Irlanda. L'Irlanda punisce chiunque indugi per strada adescando allo scopo della prostituzione, senza più ricorrere al concetto di *common prostitute*, in un articolo che si applica anche ai clienti. Tra il 1983 e il 1993, periodo del decadimento delle norme contro le prostitute notorie, pochi casi di adescamento erano stati portati in tribunale, per cui si può parlare di una depenalizzazione di fatto, mentre la nuova legge ha ripristinato il reato di adescamento in generale, anche per i clienti, introducendo multe sostanziose, dell'ordine delle centinaia di sterline, mentre prima ammontavano a meno di una decina. La prima condanna porta con sé una multa di 250 sterline, la seconda di 500, e la legge stabilisce che alla terza condanna può essere decretata un'altra multa di 500 sterline oppure la prigione per 4 settimane. Anche in Scozia le multe sono salate: possono andare da 50 a 500 sterline, e in media devono esserne pagate 150. Spesso le prostitute finiscono in prigione per non aver pagato le somme dovute. L'adescamento è un reato il cui colpevole viene schedato nella stessa categoria di chi è stato condannato per aggressione sessuale, e questo provoca problemi nella ricerca di un lavoro, in particolare nel campo della cura dei bambini.

La Francia solo, con il nuovo codice penale del 1994, ha cancellato l'adescamento passivo per mantenere solo quello attivo. Un'altra riforma avvenuta nel 1999 in Danimarca rispetto ai reati che possono essere commessi da chi si prostituisce è stata la cancellazione dal codice penale della proibizione di avere la prostituzione come fonte primaria di reddito. E' però una riforma di importanza limitata in quanto l'articolo corrispondente era scarsamente applicato, pur avendo come conseguenza il fatto che le prostitute in genere dovevano registrarsi presso l'assistenza sociale come

disoccupate, tenendo nascoste le loro entrate, oppure sposarsi fingendo di venire mantenute dal marito.

In genere l'adescamento è punibile anche da parte di chi agisce per procurare clienti a un'altra persona.

La seconda tabella riguarda i reati che si possono commettere in un regime regolamentarista: esercitare senza essersi registrata o senza sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalla legge, oppure trasgredire alle norme del regolamento. Sorprendentemente, quando si considera il trattamento fiscale dei proventi da prostituzione si vede che non è solo nei paesi regolamentaristi e in Olanda (dove però l'obbligo valeva anche prima che fossero presi provvedimenti di formale legalizzazione di buona parte di questo settore) che le prostitute hanno l'obbligo di pagare le tasse, bensì anche in Inghilterra, Danimarca e Francia. In quest'ultima addirittura sono obbligate a pagare i contributi sociali senza poterne trarre alcun vantaggio.

	chi adesca	chi adesca/invita al libertinaggio in modo scandaloso o molesto	chi indugia per strada allo scopo della prostituzione (adescamento passivo)
A		multa fino 30.000 S o prigione fino 2 settimane (a)	
Dk	multa	fino 1 anno o, con attenuanti, multa	multa
F	multa		
D			
GB	multa (b)		multa (b)
le	multa 250, II multa 550, III e oltre multa 500 e/o prigione fino 4 settimane		multa 250, II multa 550, III e oltre multa 500 e/o prigione fino 4 settimane
I		arresto 8 giorni e ammenda 10.000	
NI			
E			
S			

Pene in vigore 2000: Prostitute

Note: a) secondo ordinanze regionali
b) da parte di una prostituta comune

Le sanzioni previste sono per lo più di carattere pecuniario: solo Italia, Austria e Danimarca prevedono anche la prigione per l'adescamento molesto. L'Irlanda invece prevede la prigione in caso di recidiva per l'adescamento semplice e il rifiuto di obbedire all'ingiunzione di allontanarsi da parte della polizia.

I reati nell'ambito del regolamentarismo vengono sanzionati con multe o brevi periodi di detenzione, il cui massimo è rappresentato dai 6 mesi previsti in Germania in caso di recidiva per aver esercitato la prostituzione in tempi o luoghi non stabiliti.

Nel Burgenland, Austria, se non si registrano commettono un reato amministrativo e rischiano una multa fino a 50.000 scellini, e in caso di recidiva fino a 100.000.

A Vienna le pene per la contravvenzione al regolamento locale sono l'ammenda fino a 50.000 scellini, oppure la prigione fino a 4 settimane. Nel caso di recidiva, la multa sale da 50.000 a 100.000 scellini, oppure può essere stabilita la pena della prigione fino a 6 settimane. Per

adescamento molesto e esercizio della prostituzione in luoghi proibiti la sanzione è una multa fino a 30.000 scellini o la prigione fino a 2 settimane.

Ricordiamo i luoghi della Germania dove la registrazione delle prostitute non avviene: le città-*Länder* di Amburgo, Brema, Berlino e alcuni comuni, come Francoforte sul Meno.

Sia in Germania che in Austria per le prostitute è obbligatorio il pagamento delle tasse senza che vi sia accesso alla sicurezza sociale.

	chi esercita senza essersi registrata	chi esercita la prostituzione in luoghi o tempi non stabiliti	chi non si sottopone ai controlli sanitari	chi non paga le tasse sui redditi da prostituzione
A	fino a 50.000 S o fino 4 settimane/recidiva 5/100.000 S o fino 6 settimane (Vienna)	multa fino 30.000 S o prigione fino 2 settimane (Vienna)	visita coatta	multe
Dk				multe
F				multe
D		multa fino a 1.000, recidiva: fino 6 mesi e 180 giorni di multa	visita coatta (a)	multe
GB				multe
Ie				
I				
NI				multe
E				
S				

Pene in vigore 2000: Prostitute nei paesi regolamentaristi

Note: a) in gran parte della Germania, tutte le "persone che cambiano frequentemente il partner"

2.2.10. Le cittadine straniere

In questo paragrafo vogliamo descrivere la situazione legale di una cittadina straniera che si dedichi alla prostituzione in questi paesi. Cominciamo con il parlare delle cittadine degli altri stati dell'Unione Europea. Una sentenza sul libero movimento dei lavoratori emanata il 18.5.1982 a Lussemburgo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee stabilisce che i cittadini di un altro stato associato non possono essere espulsi (sentenza n. 681J0115, vedi Hervey e O'Keefe 1996).¹⁶ Il caso riguardava due donne francesi, Adoui e Cornuaille, che erano sospettate di dedicarsi alla prostituzione in Belgio dal momento che lavoravano in un particolare luogo di ritrovo notturno, e per questo furono espulse. Il loro ricorso venne accolto: il Belgio non poté rifiutare loro il permesso di soggiorno dal momento che l'articolo sulla libertà di movimento per i lavoratori, il 48 del Trattato di Roma allora vigente, prevedeva che non si potessero imporre ai cittadini comunitari di un'altra nazione limitazioni alla mobilità basate su regole più gravose di quelle vigenti per i cittadini del paese in questione:

Un comportamento non può considerarsi abbastanza grave per giustificare restrizioni dell'accesso o del soggiorno, nel territorio di uno stato membro, di un cittadino di un altro

¹⁶ Vedi anche Joined cases 115 and 116/81 [1982] E.C.R. 1665.

stato membro, nel caso in cui il primo stato non adotti misure repressive o altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere dai propri cittadini (citato da Bridgeman e Millers 1998).

E la prostituzione in quanto tale nell'ordinamento belga non risulta vietata.

Un altro caso simile è quello di Danielle Roux, un'altra francese che ha lavorato come prostituta di strada in Belgio essendo in possesso di un permesso di soggiorno come cameriera. La polizia si è accorse del suo vero mestiere e fece revocare il permesso, ma nel febbraio '91 la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunciò a favore della donna (Official Journal of the European Communities, 5.3.91).

Vediamo invece le norme in vigore a proposito della prostituzione di cittadine extracomunitarie. Pur non essendo la prostituzione oggetto di politica comunitaria, né nel trattato di Amsterdam né nei trattati precedenti, l'ingresso di stranieri nei confini dell'Unione lo è, in particolare per i paesi firmatari del trattato di Schengen, ovvero (tra quelli considerati) Italia, Austria, Germania, Francia, Olanda e Spagna.

L'Olanda, secondo una recente sentenza, dovrebbe permettere il soggiorno di persone extracomunitarie che possono dimostrare un reddito sufficiente anche se derivante dalla prostituzione nei confronti delle cittadine della Polonia e delle Repubbliche ceca e slovacca in virtù del trattato di associazione dell'Unione Europea con questi paesi. Il ricorso di una cittadina ceca che era stata espulsa dall'Olanda è stato giudicato favorevolmente da un tribunale dell'Aia, l'Arrondissementsrechtbank (18.7.1997), che ha riconosciuto la prostituzione come un lavoro protetto da questo trattato. Il 15.7.1999 l'Olanda ha però presentato ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, e il verdetto finale è atteso nel giro di due anni.

In Italia, Austria, Gran Bretagna e Danimarca si ammette l'attività di prostituzione di persone che siano in possesso di un permesso di lavoro, mentre è prevista l'espulsione delle straniere che si prostituiscono anche se soggiornano legalmente nel paese ma sono prive di permesso di lavoro: dal momento che ottengono un reddito non possono più essere considerate turiste o studenti, anzi stanno violando apertamente le norme sulla concessione di questo tipo di permessi, che esplicitamente vietano di lavorare. La prostituzione in questo caso viene eccezionalmente considerata un lavoro.

In Austria invece la legge sugli stranieri del 1993 prevede l'espulsione solo di chi viola il regolamento sulla prostituzione, cosa che però a Vienna rappresenta un grosso ostacolo, poiché secondo il regolamento locale tra i requisiti della registrazione presso le autorità di polizia vi è la residenza nel paese.

In questa nuova legge austriaca le donne straniere che acquisiscono la residenza sposando un austriaco non possono divorziare prima di cinque anni se non vogliono essere espulse. Se hanno un permesso di soggiorno lavorativo non possono cambiare lavoro per un anno.

Risiedere nel paese illegalmente è un reato punibile con una multa fino a 10 mila scellini. Il trasporto di stranieri che non hanno documenti per entrare nel paese è soggetto a una multa da 50.000 fino a 200.000 scellini, ma l'articolo 31 di questa legge prevede anche la prigione fino a un anno se trasportano cinque o più stranieri.

Ciò che si utilizza solitamente per entrare e soggiornare legalmente nel paese sono i permessi per artiste o ballerine, della durata di alcuni mesi, e procurati da organizzazioni che mettono le donne in contatto con i locali in cui possono lavorare, come night club e simili. Per bloccare questo canale all'ingresso la nuova legge sull'immigrazione austriaca del 1998 ha proibito la concessione del visto come artista alle *go-go girls*.

In Germania invece tutte le straniere scoperte a prostituirsi si rendono colpevoli di praticare un mestiere immorale (*Gewerbsunzucht*) e quindi vengono espulse in base all'art. 46 della legge sugli stranieri del 9.7.1990.

Anche in Irlanda le extracomunitarie scoperte a prostituirsi vengono espulse (Europap 2000, 41).

In Svezia e Danimarca è scritto a chiare lettere che gli stranieri non si possono dare alla prostituzione, così come ad altre attività illegali come il gioco d'azzardo o l'elemosina (leggi sugli stranieri 1989:529 per la Svezia e 105 del 1983 per la Danimarca), pena l'espulsione. La definizione di prostituzione come mestiere illegale è stata confermata dalla riforma danese degli articoli di legge sulla prostituzione del 1999. In questi due stati vigono regole simili: in Svezia vengono deportate le persone di cui si può supporre che non si mantengano in un modo onesto, cioè con un lavoro legale. Tuttavia gli stranieri non possono essere espulsi dopo tre mesi dall'arrivo in Svezia se sono in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno. In mancanza di documenti di questo tipo non ci sono termini di tempo che impediscano di decretare la deportazione. E' possibile anche dare corso a un processo di revoca del visto concesso alla persona scoperta a prostituirsi, a meno che non lo abbia già da due anni. Tale revoca era possibile anche per cittadini dell'Unione Europea prima che la Svezia entrasse a farne parte nel 1995.

In Danimarca è il § 10 della legge sugli stranieri a regolare la materia, e anche qui se le straniere non hanno vissuto già per due anni nel paese, possono venire espulse qualora si mantengano, anche parzialmente, in un modo illegale. Se viene scoperto un matrimonio di convenienza, non ci sono sanzioni per il cittadino danese, mentre la parte straniera viene espulsa. Se il coniuge di una persona straniera informa il Servizio immigrazione del fatto che questa non ha abitato con lui per un determinato periodo, l'immediata conseguenza è la sua espulsione.

In nessuno degli stati sotto esame, tuttavia, vengono concessi permessi di lavoro esplicitamente per la prostituzione, anche se in Olanda, come si è detto, si attende la sentenza di appello per il conferimento di permessi a prostitute polacche, ceche o slovene. Contro l'intenzione del governo di non concedere ingressi legali nel paese per esercitare la prostituzione, la Corte de L'Aia il 18.7.1997 ha infatti annullato una decisione di espulsione del ministero della Giustizia nei confronti di una donna ceca.¹⁷ Il diritto di polacche, ceche e slovacche a praticare questa forma di lavoro autonomo va protetto, si legge nel verdetto, ai sensi dei trattati di associazione firmati tra Unione Europea e questi paesi. Il ministero si era opposto argomentando che la prostituzione non può essere lavoro in un senso che meriti protezione secondo gli accordi internazionali presi, e ha opposto ricorso in appello alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Un altro caso di ricorso giudiziario è stato quello di una donna indonesiana che ha richiesto un permesso per lavoro autonomo, che le è stato negato. Il ministero per l'Economia ha giudicato che non fosse soddisfatta la condizione dell'interesse dell'Olanda (e non solo della persona che richiede il permesso) nell'ammettere un ingresso per lavorare autonomamente.¹⁸ Ciò accadde però nel 1999, prima del cambiamento del codice penale.

Molti paesi hanno risposto alle ondate migratorie da particolari paesi di persone che si offrono sul mercato della prostituzione con l'introduzione dell'obbligo di visto di ingresso, come è accaduto in Germania nel 1989 per le thailandesi.

In Gran Bretagna una norma rilevante in alcuni casi di prostituzione organizzata è la Legge sull'immigrazione e l'asilo del 1996 entrata in vigore nel 1997, che all'art. 8 stabilisce che è un reato per un datore di lavoro dare impiego a chi non ha il permesso di soggiorno o di lavoro. Secondo una fonte svedese (SOU 1995b, 68) in Gran Bretagna, pur in mancanza di direttive scritte, il fatto che una persona straniera che richiede il permesso di soggiorno si dedichi alla prostituzione non gioca a suo favore nella concessione dello stesso.

Per quanto riguarda le straniere vittime di traffico, in alcuni stati sono in vigore norme particolari sul loro status legale: in Olanda, Austria, Germania viene loro concesso un permesso di soggiorno per motivi di giustizia per la durata del processo se accettano di testimoniare, una norma suggerita anche dalla Commissione Europea nel 1996,¹⁹ e che in Olanda è ammessa fin dal 1989. In questo

¹⁷ Vedi www.mrgraaf.nl/2_ef.htm.

¹⁸ Verdetto dell'Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, in seduta ad Haarlem. Reg.nr. AWB 99/3238 VRWET H.

¹⁹ Commissione Europea: *Communication from the European Commission to the Council and the European Parliament on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation*, 1996 (COM(96) 0567 - C4-0638/96).

paese il permesso di soggiorno provvisorio alle vittime della tratta può diventare un permesso definitivo per ragioni umanitarie. In Austria invece è previsto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ma di durata limitata per permettere alle vittime di traffico di far valere le loro ragioni per ottenere un risarcimento in sede processuale (§ 10 comma 4 della Legge sugli stranieri FrG). In Germania ai sensi dei §§ 55 e 56 della legge sugli stranieri (AuslG) il rilascio di un titolo legale per rimanere nel paese (del tipo "di tolleranza") è a discrezione delle autorità, che in caso di grave minaccia per la donna possono permettere di rimanere per testimoniare, e mutare questo titolo provvisorio in uno definitivo dopo due anni.

L'Italia è l'unica a prevedere un permesso di soggiorno per la riabilitazione non vincolato alla denuncia (art. 18 della legge 40/1998 sull'immigrazione) limitato a chi si impegna a frequentare corsi di riqualificazione professionale presso associazioni riconosciute. A differenza del permesso per protezione sociale accordato già in precedenza a chi denunciava, con questo nuovo tipo di permesso è possibile lavorare.

In Spagna invece è sufficiente la testimonianza e un confronto anche prima del processo per ritenere valida la testimonianza delle vittime di traffico, che vengono così rimandate subito nei paesi di origine se risultano prive di un titolo legale per rimanere in Spagna.

A	Dk	F	D	GB	le	I	NI	E	S
si	no	si	no	si	no	si	si	si	no

Possibilità di esercitare la prostituzione se si è in possesso di permesso di soggiorno lavorativo

Queste sono le norme vigenti sulla carta, ma data la particolare e precaria situazione dei cittadini stranieri che si dedicano a un'attività non riconosciuta (a parte il caso dell'Olanda a partire dal 2000) come la prostituzione, ci aspetteremo che l'applicazione di queste norme non sia molto precisa, e che un certo arbitrio sia esercitato alle autorità locali o alle forze dell'ordine: anche di queste specificazioni ci occuperemo nel capitolo 3.

2.2.11. Chi fa pubblicità alla prostituzione

Il divieto di fare pubblicità alla prostituzione è aggirato praticamente ovunque grazie a formulazioni in codice, che sono diventate progressivamente sempre più esplicite. Tuttavia in Svezia vi è un effettivo impegno contro questa forma di organizzazione dei contatti, che pur non essendo sancita da una norma ad hoc, viene fatta rientrare nel reato di promozione della prostituzione, e punita con il carcere fino a 4 anni. Anche l'Italia dovrebbe applicare la stessa severa norma prevista per tutti i reati legati alla prostituzione e condannare al carcere fino a 6 anni, mentre in Francia (dove si sancisce la pubblicità come reato di adescamento), Germania e Irlanda sono previste solo multe.

chi fa pubblicità alla prostituzione per iscritto	
A	
Dk	
F	multa
D	multa
GB	
le	condanna sommaria: multa fino 1.000/ processo: fino 10.000
I	2-6 anni e 500.000-20.000.000
NI	
E	
S	G: promozione della prostituzione, fino 4 anni

2.2.12. Prostituzione maschile (reati specifici)

Per finire, in Austria, Gran Bretagna (e in Irlanda solo fino al 1993) erano previsti alcuni reati legati solamente alla prostituzione maschile. In Austria prostituti, clienti e mezzani vengono puniti con il carcere fino a 2 anni; in Inghilterra chi vive dei guadagni della prostituzione maschile rischia il carcere fino a 6 mesi per condanna sommaria, o fino a 7 anni per atto d'accusa, con una pena più che triplicata rispetto al reato commesso nei riguardi di una donna, mentre in Scozia la sodomia è un reato di *common law*, che invece nella legge scritta ha una importante limitazione: vengono sanciti gli atti omosessuali solo se uno dei partner ha meno di 21 anni.

	chi si offre per la prostituzione	clienti	mezzani	chi compie atti omosessuali	chi vive dei guadagni della prostituzione
A	fino 2 anni	fino 2 anni	fino 2 anni		
Dk					
F					
D					
GB					fino 6 mesi e/o multa/fino 7 anni
I					
le					
NI					
E					
S					

Prostituzione maschile (reati specifici)

2.3. L'appartenenza ai modelli dei diversi stati

Per definire in modo più preciso e circostanziato, sulla scorta del panorama appena tracciato dei provvedimenti in vigore nei diversi paesi, l'appartenenza degli stati ai modelli, dobbiamo distinguere tra piani molto diversi, che analizzeremo uno alla volta. Il primo è quello dell'autorappresentazione, desunto dalle presentazioni della propria politica da parte dei rappresentanti di questi stati in consessi internazionali, compresa l'adesione alle convenzioni. Il secondo è quello della lettera della legge e dell'interpretazione giurisprudenziale. Il terzo è quello della situazione di fatto in cui ci si accorge che parecchie disposizioni sono da considerare obsolete, le forze dell'ordine agiscono secondo disposizioni non scritte oppure nuove misure amministrative vengono varate, che possono addirittura essere in contrasto con i codici e le leggi penali vigenti. In questo paragrafo conclusivo del capitolo 2 ci occuperemo dei primi due piani, mentre la descrizione di come si dispongono i paesi sull'ultimo piano, quello della situazione di fatto, avverrà alla fine del capitolo successivo, dedicato alle forze che agiscono nella prassi, al modo in cui lo fanno, e al dibattito politico che infonde il significato ai provvedimenti e ne determina la direzione.

2.3.1. Il piano dell'auto-rappresentazione

Nessuno di questi paesi, secondo la propria auto-rappresentazione, appartiene al campo del proibizionismo, poiché nessuno reprime in sé l'esercizio individuale della prostituzione. Anche Irlanda e Gran Bretagna, che presentano una severa norma contro l'indugiare per strada allo scopo di prostituirsi (in Inghilterra valida solo per le prostitute schedate) affermano che l'esercizio della prostituzione individuale sul loro territorio è libero, aderendo a questo principio dell'abolizionismo.

I paesi dell'Europa del Nord fecero per primi una scelta abolizionista, molto più antica della chiusura dei bordelli nel Sud cattolico, anche se poi nessuno di essi ha aderito alla Convenzione del 1949: furono i primi nel 1885 Regno Unito e Irlanda, allora uniti, seguiti dalla Danimarca, dall'Olanda e infine (quasi 30 anni prima della Francia, il primo paese cattolico a diventare abolizionista) dalla Svezia. La Germania ha avuto una storia particolare, e ne parleremo nel terzo gruppo di stati.

Gli stati che hanno fatto propri i principi dell'abolizionismo della Convenzione ONU del 1949 aderendovi formalmente sono quelli del Sud cattolico. Italia, Francia e Spagna hanno smantellato nel dopoguerra il sistema regolamentarista e aderito alla versione "dura" delle politiche abolizioniste, che non contempla alcuna possibilità di esercitare la prostituzione in modo organizzato senza costrizioni né sfruttamento, e dunque persegue anche le collaborazioni tra due sole prostitute.

	Chiusura bordelli
Austria	mai
Danimarca	1901
Francia	1946
Germania	1927
Gran Bretagna	1885
Irlanda	1885
Italia	1958
Olanda	1911
Spagna	1956
Svezia	1918

La Spagna ha però recentemente rinunciato a perseguire favoreggiatori e organizzatori, e ha riaperto la possibilità legale di esercitare la prostituzione al chiuso in qualunque forma, e non solo individualmente in una casa di proprietà come stabiliva l'abolizionismo della Convenzione del 1949. Poiché non prevede un regolamento né criminalizza le attività legate alla prostituzione se non vi è sfruttamento, questa depenalizzazione costituisce un precedente per la storia legale degli ultimi due secoli dei paesi che prendiamo in considerazione. Tuttavia sussiste l'adesione alla Convenzione del 1949, che viene talvolta richiamata in dottrina e in giurisprudenza: per questo si può vedere la riforma spagnola non solo come depenalizzazione ma anche come costituente una versione "lassista" dell'abolizionismo.

Per quanto riguarda l'Italia, forse proprio perché è il paese in cui il dibattito sulla prostituzione è stato più vivace, praticamente nulla è mutato nella legge.

La Francia ha operato dei mutamenti in una direzione di minore rigidità nell'ambito del rinnovamento del suo codice penale, ma insieme alla Svezia mantiene ferma la sua adesione all'abolizionismo. Troviamo i due paesi alleati nei consessi internazionali, dove hanno assunto una posizione fortemente critica nei confronti delle nuove politiche olandesi, prima di tolleranza e poi di formalizzazione di nuove regole per la gestione della prostituzione.

Veniamo agli stati che già all'inizio degli anni Novanta avevano da tempo approvato leggi in aperto contrasto con la Convenzione: Austria e Germania. In Austria non vi fu mai alcun periodo di abolizionismo, mentre in Germania fu il nazismo a rimettere in uso il sistema delle case di tolleranza controllate dallo stato che erano state soppresse dalla Repubblica di Weimar (Gleß 1999).

Questi due stati federali hanno delegato la regolamentazione alle amministrazioni locali: ai *Länder* l'Austria e ai comuni la Germania. Anche la Germania, nonostante sia passata attraverso una fase abolizionista, condivide un modello regolamentarista vecchio stampo e non neo-regolamentarista, a causa di quelle norme da cui traspare la volontà del legislatore di rendere difficile l'esercizio della prostituzione organizzata, con lo scopo ufficiale della difesa del bene delle stesse donne che si prostituiscono, che è un argomento abolizionista. Il mutamento significativo rispetto al regolamentarismo ottocentesco è solo il fatto che in entrambi i paesi, tranne in alcuni *Länder* dell'Austria, ciò che avviene è la registrazione delle prostitute e non l'emissione di licenze per i bordelli, ed è ammessa la prostituzione in strada.

Anche l'Olanda ha aderito al regolamentarismo, però nella sua forma moderna. Prima ha abbandonato l'abolizionismo (se mai lo ha seriamente applicato) per una "politica di tolleranza", e ora ha imposto ai comuni di formulare norme per il rilascio di licenze ai bordelli. Per l'assenza dalla sua legge di considerazioni o misure punitive nei confronti delle persone che si prostituiscono che rivelino una concezione in cui ad esse è attribuita la responsabilità morale dell'esistenza del fenomeno, l'Olanda appartiene compiutamente al neo-regolamentarismo e in realtà esce dai parametri dello schema bidimensionale (§ 1.2.) basato sulla condivisione di tutti questi modelli dell'assunto della condanna morale della prostituzione.

La Danimarca ha sì depenalizzato nel 1999 l'esercizio della prostituzione come fonte primaria di reddito, però senza renderlo un mestiere legale e senza depenalizzare le norme che ne impediscono l'organizzazione, per cui non è uscita dal campo abolizionista nemmeno con l'ultima riforma, anche se il clima generale è di tolleranza.

Per avere una visione d'insieme dell'appartenenza di questi stati ai diversi modelli sul piano dell'autorappresentazione presentiamo innanzitutto il più semplice schema bidimensionale delle politiche classiche (in cui l'Olanda non può essere collocata):

		Condanna morale della prostituta	
		si	no
Possibilità dichiarata di esercitare la prostituzione	si	regolamentarismo Austria Germania	abolizionismo Danimarca Francia Gran Bretagna Irlanda Italia Spagna Svezia pre-1999
	no	proibizionismo	criminalizzazione dei clienti (come variante dell'abolizionismo) Svezia 1999

Autorappresentazione dei paesi all'inizio degli anni Novanta (senza l'Olanda)

In una rappresentazione equivalente che utilizza invece il più complesso schema tridimensionale (§ 1.4.), possiamo collocare l'Olanda pre e post l'anno 2000.

		Condanna morale della prostituzione		
		sì		no
		Condanna morale della prostituta		
		sì	no	
Possibilità dichiarata di esercitare la prostituzione	sì	regolamentarismo Austria Germania	abolizionismo Danimarca Francia Gran Bretagna Irlanda Italia Spagna Svezia pre-1999	neo-regolamentarismo Olanda 2000 <i>politica di tolleranza</i> Olanda pre-2000
	no	proibizionismo	criminalizzazione del cliente (come variante dell'abolizionismo) Svezia 1999	

Autorappresentazione dei paesi all'inizio degli anni Novanta

Procediamo ora alla verifica dell'autorappresentazione degli stati alla luce delle nostre conoscenze sulle leggi in vigore.

2.3.2. Il piano legale

Lo schema che utilizzeremo per la collocazione degli stati sul piano legale sarà ancora uno schema a due dimensioni, ma più complesso di quello classico utilizzato sopra, poiché si rende necessario articolare più precisamente la dimensione legale, individuando non solo un sì o un no alla domanda se sia possibile esercitare legalmente la prostituzione, ma anche le diverse ampiezze che questo spazio legale assume nell'ordinamento dei diversi paesi dato che abbiamo constatato come di fatto in parecchi casi esse siano molto ristrette. Questa specificazione empirica ci serve soprattutto per verificare dove si collochino abolizionismo e regolamentarismo l'uno rispetto all'altro in una scala di maggiore o minore libertà del commercio del sesso. Infatti, se il regolamentarismo storicamente lo ha limitato, proibendone, nelle sue forme ottocentesche, l'esercizio in strada e ha ristretto le stesse libertà civili delle prostitute, mentre l'abolizionismo è intervenuto per liberare, letteralmente, le donne che si prostituivano dalle case chiuse, cancellando la legislazione del XIX secolo che le

privava del loro status pieno di cittadine, non è detto che l'abolizionismo, in linea di principio, lasci aperto al commercio del sesso uno spazio maggiore del regolamentarismo, dal momento che, in conseguenza della sua condanna morale della prostituzione, tenderà piuttosto a ridurlo a zero, sia attraverso leggi penali che attraverso un'opera di trasformazione sociale ed economica.

Per queste ragioni, dove concretamente abolizionismo e regolamentarismo si collochino l'uno rispetto all'altro per grado di apertura all'esercizio di forme diverse di prostituzione dipenderà dall'applicazione concreta dei modelli di politiche vigenti in ciascun paese: abbiamo visto come l'abolizionismo che richiede una sanzione del favoreggiamento, in particolare se a titolo gratuito (come nella Convenzione del 1949) riduce lo spazio legale di azione della prostituta in modo sostanziale rispetto allo spazio che è concesso alla prostituzione dal regolamentarismo. Mentre la perseguibilità di sfruttatori e protettori ha il fine esplicito di salvaguardare chi si prostituisce da rapporti improntati alla violenza e allo sfruttamento economico, al contrario impedire l'aiuto e la mediazione alla prostituzione, sia nella sua forma a scopo di guadagno che in quella gratuita, significa voler ostacolare l'attività della prostituta in sé, non essendo disposti ad accettare nemmeno forme di autorganizzazione.

Quanto alla dimensione morale, dovendo spostarci dal piano delle ideologie al piano legale dobbiamo individuare degli indicatori dell'attribuzione di colpa alla prostituta.

L'esistenza di una proibizione del favoreggiamento senza fini di lucro, che è una norma che oggettivamente non reprime sfruttatori o altri personaggi che forzino le donne alla prostituzione, bensì chi desidera aiutarle senza trarne profitto, può essere un buon equivalente della condanna morale della prostituta. Non vengono perseguiti infatti coloro che favoriscono i clienti (se non indirettamente) ma coloro che prestano aiuto alle sole prostitute (Svezia, Francia, Italia). Inoltre la criminalizzazione di chi favorisce la prostituzione rende innegabilmente quest'ultima un fenomeno moralmente simile a un reato (anche il favoreggiamento è criminalizzato in Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca se a fini di lucro).

Si possono prendere in considerazione anche quelle misure giudiziarie che sotto l'apparenza della repressione dello sfruttamento hanno messo la donna prostituta in condizione di non poter liberamente disporre dei suoi guadagni con la sanzione dei partner che si avvantaggiano dei proventi della prostituzione in quanto "sfruttatori" (Italia e Gran Bretagna) e anche di non poter convivere con un partner e nemmeno con figli maggiorenni che non abbiano un proprio reddito (Francia e Svezia). Un'altra norma da cui traspare una considerazione morale negativa della prostituta è la schedatura delle "prostitute notorie" in Inghilterra, dove invece non sono perseguiti i favoreggiatori che non abbiano fini di lucro. L'obbligatorietà della visita medica per le prostitute (Germania e Austria) è generalmente vista come una norma discriminatoria.²⁰

Possiamo ora operazionalizzare sul piano della legge scritta la dimensione della "Condanna morale della prostituta" traducendola in "Presenza di norme che penalizzano le prostitute", ovviamente se lo fanno in maniera significativa.

Riassumendo: le componenti di questa dimensione, che si articolerà in un "sì" e un "no" sono la criminalizzazione dei favoreggiatori senza fini di lucro, dei partner passivi, la schedatura delle prostitute e la visita coatta.

Dobbiamo dunque fare riferimento a una tavola riassuntiva dei reati previsti nei diversi paesi, sempre attraverso le figure che li commettono.

In questo schema si disegnano gli spazi legali che i diversi stati destinano alla prostituzione. Nella figura li abbiamo ordinati, grosso modo, da un minimo a un massimo, raggruppando nelle prime righe i reati commessi da terzi, quindi dai clienti, infine dalle stesse prostitute.

Per definire la dimensione "morale" guardando alle quattro diverse componenti che abbiamo individuato, notiamo che i paesi dove vengono criminalizzati i partner conviventi senza guadagni indipendenti e quelli che proibiscono il favoreggiamento senza fini di lucro sono quasi gli stessi, l'unica differenza è che ai paesi della prima categoria va aggiunta la Gran Bretagna, che compare

²⁰ In Germania e Olanda, mentre in Austria come vedremo non è contestata.

solo nella seconda, mentre i favoreggiatori per lucro sono perseguiti in tutti gli stati che si proclamano abolizionisti, compresa la Svezia.

Passando quindi dal piano dell'autorappresentazione degli stati a quello della situazione *de jure* troviamo alcune incongruenze tra l'affermazione abolizionista che la prostituzione individuale è libera e le leggi di Gran Bretagna e Irlanda, dove in realtà non vi è spazio legale per l'esercizio della prostituzione di strada, poiché le prostitute non possono nemmeno indugiarsi e i clienti possono essere perseguiti, mentre anche al chiuso vigono importanti restrizioni, dal momento che la prostituzione può svolgersi solo in forma individuale nella propria abitazione o in quella del cliente, raggiunto mediante annunci in Gran Bretagna (a meno di non incorrere nella legge del 1959 che vieta le pubblicazioni oscene), mentre in Irlanda questa forma di pubblicità è vietata.

Anche in Danimarca (o meglio a Copenaghen, dove tuttavia vive un terzo della popolazione) leggi di polizia impediscono l'adescamento sia passivo che attivo, "chiudendo" lo spazio della strada alla prostituzione.

Dunque sul piano legale questi tre stati obbediscono a un modello che potremmo chiamare di *semi-proibizionismo*: impediscono la prostituzione in strada, e restringono notevolmente gli spazi per quella al chiuso.

Il caso della Svezia, che vorrebbe ricondurre la criminalizzazione dei clienti all'abolizionismo è un altro caso di discrepanza tra autorappresentazione e norme in vigore. La politica di criminalizzazione del cliente si basa sugli stessi argomenti della versione più dura dell'abolizionismo, eppure ha come esito l'abbandono, nei fatti, dell'importante principio della libertà di esercitare la prostituzione individuale e quindi del campo abolizionista, ottenendo piuttosto gli effetti del proibizionismo, pur partendo da principi diversi. La prostituta continua a non essere perseguita, ma di fatto l'atto di prostituzione viene proibito a causa della sanzione cui è sottoposto il cliente.

Gli altri stati che si definiscono storicamente abolizionisti e che sono rimasti tali alla fine del decennio, Italia e Francia, seguono tutti e due un modello di *abolizionismo ristretto*, dal momento che puniscono sia i favoreggiatori senza fini di lucro che i partner che condividano i guadagni della prostituzione. Nel caso della Francia anche l'adescamento attivo costituisce reato. Queste norme non sono state previste nemmeno nella Convenzione del 1949, già incredibilmente restrittiva.

La Svezia, prima della svolta del 1999, aderiva allo stesso modello, a differenza dell'Olanda, dove il favoreggiamento era perseguito solo se praticato abitualmente o a scopo di guadagno, mentre non erano menzionati i partner "che vivono di guadagni immorali" né le prostitute che adescano. Per la Spagna prima del nuovo codice penale, tra i comportamenti elencati costituiva reato solo il "cooperare con la prostituzione", formulazione che si avvicina al concetto di favoreggiamento. Quindi le riforme in Spagna ed Olanda, che hanno limitato l'intervento del codice penale, sono avvenute a partire da posizioni già (almeno un poco nel caso della Spagna) meno restrittive di quelle italiane, francesi e svedesi. Il modello entrato in vigore in Spagna lo definiremo di *depenalizzazione*, dal momento che lascia la massima libertà alle prostitute perseguendo soltanto gli sfruttatori. Potrebbe forse essere considerato una forma liberale di abolizionismo, ma il problema nel definirlo in questo modo è che le associazioni che si riconoscono nel termine di abolizionista, che sono soprattutto quelle francesi, non riconoscono come proprio il modello spagnolo, anzi lo contestano in quanto in contrasto con la Convenzione del 1949, anche se sarebbe congruo con le Convenzioni più antiche. La sua vera differenza con le norme vigenti nella stessa Spagna prima del 1995 e con l'ordinamento olandese prima del 2000 riguarda la possibilità attuale di esercitare la prostituzione al chiuso, che in precedenza veniva proibita se organizzata.

Anche gli stati regolamentaristi di più antica data presentano grosse incongruenze con la loro autorappresentazione: sia in Austria che in Germania il contratto di prostituzione è considerato invalido in quanto contrario ai buoni costumi. La Germania in particolare presenta una forma di regolamentarismo alquanto contaminata dalle tesi dell'abolizionismo nel vietare a terzi di stabilire le condizioni dell'esercizio della prostituzione, nel sanzionare reclutatori e mediatori, addirittura nel perseguire i tenutari di case di prostituzione che si sforzano di renderla più confortevole. L'Austria

dal canto suo punisce sia i reclutatori che i mediatori, e prevede il reato di induzione alla prostituzione anche in mancanza di fini di lucro. Si rende necessario introdurre per questi paesi la categoria del *regolamentarismo ristretto*, in quanto sono ristretti gli spazi di esercizio della prostituzione, al di là di una semplice regolamentazione.

L'Olanda invece appartiene compiutamente al *neo-regolamentarismo*, poiché non vi è nessuna condanna morale implicita negli articoli di legge, né è configurato come reato specifico il trattenere dall'abbandonare la prostituzione, come risulta invece dai codici penali di tutti gli altri stati regolamentaristi.

Per visualizzare questi modelli l'uno in relazione all'altro tracciamo un nuovo schema che abbia come dimensioni la possibilità legale (e non più dichiarata) di esercitare la prostituzione e la presenza di norme penalizzanti per le prostitute, diviso tra una colonna sinistra dove sono collocati i modelli più restrittivi e una parte destra in cui appaiono i loro corrispondenti più "lassisti". Per quanto riguarda l'individuazione di un tipo di semi-proibizionismo più blando (il semi-proibizionismo compare sia nella colonna di destra che in quella di sinistra dello schema), dobbiamo precisare che è chiaro che anche la proibizione dell'adescamento in Irlanda e nella capitale danese o gli stretti divieti di organizzare la prostituzione al chiuso nella legge danese rappresentano norme che penalizzano le prostitute, e infatti si trovano anche negli stati del proibizionismo e del semi-proibizionismo più stretto, cioè Svezia e Gran Bretagna: sono però di tipo diverso da quelle che abbiamo scelto per operazionalizzare la variabile.

		Presenza di norme che penalizzano le prostitute (a)	
		si	no
Possibilità legale di esercitare la prostituzione	Nessuna (b)	criminalizzazione dei clienti Svezia semi-proibizionismo Gran Bretagna	semi-proibizionismo Danimarca Irlanda
	Non al chiuso (b)	abolizionismo ristretto Francia Italia <i>Spagna pre-1995</i> <i>Svezia pre-1999</i>	abolizionismo puro <i>Olanda pre-2000</i> <i>Irlanda pre-1993</i>
	In strada e al chiuso con regole	regolamentarismo ristretto Germania Austria (c)	neo-regolamentarismo Olanda
	In strada e al chiuso senza regole		depenalizzazione Spagna

Situazione *de jure*

Note: a) Almeno una di queste condizioni: criminalizzazione di favoreggiatori senza lucro, sfruttatori "passivi", visita medica obbligatoria e schedatura ai sensi delle leggi penali.

b) Con l'eccezione della donna che esercita in casa propria, e, in Gran Bretagna, anche in una casa affittata, situazione che secondo una parte della giurisprudenza è legale anche in Italia. In Svezia invece nessuna di queste situazioni è legale.

c) Solo al chiuso nelle province occidentali.

2.3.3. Lo schema per la verifica dell'ipotesi

Una volta ridefiniti i modelli di politiche a partire dal confronto tra i principi che dovrebbero governare le scelte legislative sulla prostituzione e le norme di legge vigenti, vogliamo ora concentrarci sul modo per arrivare a una verifica della nostra ipotesi. Se esaminiamo la dimensione della possibilità legale di esercitare la prostituzione, possiamo cercare di suddividere i modelli a seconda della permesso o proibizione delle due forme in cui il commercio del sesso si svolge: all'aperto e al chiuso. Tracciamo così il nuovo schema che utilizzeremo nel capitolo 4 per verificare la nostra ipotesi. L'incrocio delle due forme di prostituzione con le due possibilità di permesso o proibizione della stessa dà uno schema quadripartito, nel quale si collocano i diversi modelli di politiche secondo le seguenti aggregazioni (basate su alcune semplificazioni, chiarite tra parentesi, delle categorie utilizzate nello schema del paragrafo precedente).

	All'aperto	Al chiuso
<i>semi-proibizionismo e criminalizzazione dei clienti</i>	proibita	proibita
<i>regolamentarismo (ristretto) e neo-regolamentarismo</i>	proibita (per lo più) oppure consentita in zone deputate	consentita (secondo regole stabilite)
<i>abolizionismo ristretto</i>	consentita	proibita (tranne casi particolari)
<i>abolizionismo puro e depenalizzazione</i>	consentita	consentita (se non vi è sfruttamento)

La semplificazione operata riguarda le eccezioni di cui alla nota b della tavola precedente (sui vincoli cui deve sottostare una prostituta per poter esercitare al chiuso), che vengono considerate irrilevanti, per cui gli stati semi-proibizionisti sono accomunati alla criminalizzazione del cliente.

Il regolamentarismo (di cui abbiamo reperito solo una variante ristretta, "contaminata" da norme e principi analoghi a quelle dell'abolizionismo ristretto) e la sua variante più recente del neo-regolamentarismo perdono, sotto questo punto di vista, le ragioni della loro distinzione, e ciò non deve sorprendere: infatti si tratta ormai di esaminare il piano della prassi, in cui le motivazioni per attuare proibizioni o permisioni perdono importanza di fronte alla convergenza verso un'unica forma di politica repressiva o tollerante. Rimane invece la distinzione tra abolizionismo ristretto e abolizionismo puro, dal momento che vogliono operare in modo molto diverso nei confronti della prostituzione che si svolge al chiuso. Nella quarta e ultima casella si collocano sia l'abolizionismo puro che la depenalizzazione, tagliando in questo modo il nodo gordiano della ambigua appartenenza della legislazione spagnola.

Secondo le appartenenze riscontrate sul piano legale il raggruppamento degli stati per il test finale dovrebbe essere il seguente.

	All'aperto	Al chiuso	Stati
<i>semi-proibizionismo e criminalizzazione dei clienti</i>	proibita	proibita	Danimarca Gran Bretagna Irlanda Svezia
<i>regolamentarismo (ristretto) e neo-regolamentarismo</i>	proibita (per lo più) oppure consentita in zone deputate	consentita (secondo regole stabilite)	Austria Germania Olanda
<i>abolizionismo ristretto</i>	consentita	proibita (tranne casi particolari)	Italia Francia
<i>abolizionismo puro e depenalizzazione</i>	consentita	consentita (se non vi è sfruttamento)	Spagna

Ma ancora una volta dovremo aspettare di conoscere nel prossimo capitolo le politiche concretamente attuate e le modifiche che implicitamente esse hanno apportato alla legislazione prima di collocare gli stati in questo schema per il test finale.